

IL MOD. 770/2005 SEMPLIFICATO ED ORDINARIO

1 - Informazioni generali

- A) La dichiarazione dei sostituti d'imposta
 - A1 - Mod. 770-Semplificato
 - A2 - Mod. 770-Ordinario
 - A3 - Prospetti ST ed SX
- B) Strutture e composizione dei modelli
 - B1 - Composizione del Mod. 770-Semplificato
 - B2 - Composizione del Mod. 770-Ordinario
- C) Modello Unico ovvero dichiarazione separata
 - C1 - Mod. 770-Semplificato
 - C2 - Mod. 770-Ordinario
- D) Suddivisione del Mod. 770 e dei prospetti ST ed SX
 - D1 - Presentazione del solo Mod. 770 Semplificato in forma unitaria
 - D2 - Presentazione del solo Mod. 770 Semplificato, ma in forma sdoppiata
 - D3 - Presentazione dei Modd. 770 Semplificato e Ordinario
- E) Modalità di presentazione
 - E1 - Presentazione in via telematica
 - E2 - Modalità
- F) Termini di presentazione
 - F1 - Modello 770-Semplificato
 - F2 - Modello 770-Ordinario
 - F3 - Prospetti ST ed SX
- G) Conservazione della documentazione
 - G1 - Presentazione della dichiarazione in via telematica direttamente all'Amministrazione finanziaria
 - G2 - Presentazione della dichiarazione tramite un intermediario abilitato
- H) Arrotondamento o troncamento degli importi
 - H1 - Dati fiscali
 - H2 - Dati contributivi

2 - Operazioni societarie straordinarie

3 - Frontespizio

4 - Modello 770-Semplificato - Dati lavoro dipendente e assistenza fiscale

5 - Modello 770-Semplificato - Dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi

6 - Modello ordinario - Quadri SF, SH, SI, SK

7 - Passaggio dipendenti per operazioni straordinarie

- 7A - Passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro in seguito ad operazioni societarie con estinzione del soggetto di provenienza
- 7B - Passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro nel corso del 2004 senza estinzione del soggetto di provenienza

8 - Prospetto o Quadro ST

9 - Prospetto o Quadro SX

I - INFORMAZIONI GENERALI

A) La dichiarazione dei sostituti d'imposta

Per effetto delle modifiche apportate al D.P.R. 22.7.1998 n. 322 dal regolamento sulle semplificazioni, approvato con D.P.R. 7.12.2001 n. 435 (art. 4, comma 3-bis), la dichiarazione dei sostituti d'imposta è stata suddivisa in due parti.

A1) Mod. 770-Semplificato

Il Mod. 770 Semplificato deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta per comunicare all'Amministrazione finanziaria i dati fiscali relativi **alle ritenute operate nel 2004**, nonché gli altri **dati contributivi e assicurativi** relativi ai soggetti cui sono stati corrisposti redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Vanno, inoltre, comunicati i dati relativi all'assistenza fiscale prestata nel 2004 per il periodo d'imposta precedente.

A2) Mod. 770-Ordinario

Il Mod. 770 Ordinario deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta per comunicare all'Amministrazione finanziaria i dati relativi alle ritenute operate sui dividendi, sui proventi da partecipazione e sui redditi di capitale corrisposti nel 2004.

A3) Prospetti ST ed SX

I prospetti ST (contenenti il riepilogo delle ritenute operate, delle trattenute per assistenza fiscale e dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R.) ed SX (in cui vanno evidenziate le compensazioni operate dal sostituto d'imposta tra debiti e crediti relativi all'Erario, alle regioni e ai comuni, per consentire la corretta ripartizione delle somme di competenza fra i diversi enti impositori) vanno di norma:

- a) presentati insieme al Mod. 770 Semplificato, se il sostituto d'imposta non deve presentare il Mod. 770 Ordinario;
- b) presentati insieme al Mod. 770 Ordinario, da parte di quei sostituti d'imposta che devono redigere quest'ultimo modello.

A partire da quest'anno i sostituti d'imposta obbligati a presentare sia il modello Semplificato che quello Ordinario possono presentare i quadri ST ed SX insieme al modello Semplificato, a condizione che **non siano state fatte compensazioni interne** (cioè non evidenziate nel mod. F24) tra i versamenti relativi al modello Semplificato e quelli relativi al modello Ordinario.

Un ulteriore novità di quest'anno è rappresentata dal fatto che, se il modello Semplificato viene suddiviso in due parti (si veda più oltre), i quadri ST ed SX possono essere trasmessi separatamente, cioè ciascuno al seguito della parte di modello Semplificato cui si riferiscono.

B) Strutture e composizione dei modelli

Sia il Mod. 770-Semplificato che quello Ordinario relativi al 2004 sono stati approvati con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 13.1.2005, pubblicati nel Supplemento ordinario alla G.U. del 31.1.2005 n. 24.

B1) Composizione del Mod. 770-Semplificato

Il Mod. 770-Semplificato si compone di:

- **frontespizio** contenente i dati del sostituto d'imposta, le modalità di trasmissione della dichiarazione, la firma della stessa e l'impegno dell'intermediario alla trasmissione telematica;
- **comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilato ed assistenza fiscale** contenente i dati fiscali, contributivi e assicurativi relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, le indennità di fine rapporto ed equipollenti e l'assistenza fiscale;
- **comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi** contenente i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni e ad alcuni redditi diversi;
- **Prospetto ST**
- **Prospetto SX.**

B2) Composizione del Mod. 770-Ordinario

Il Mod. 770-Ordinario si compone (per la parte che interessa) di:

- **frontespizio**, contenente i dati del sostituto d'imposta, la firma della dichiarazione e l'impegno dell'intermediario alla trasmissione telematica;
- **quadri**, quelli che possono interessare sono:
 - * **quadro SF:** interessi su finanziamento soci;
 - * **quadro SH:** redditi di capitale corrisposti da imprese individuali o società di persone a soggetti non residenti;
 - * **quadro SI:** dividendi distribuiti da società di capitali;
 - * **quadro SK:** dividendi distribuiti da società di capitali;
 - * **prospetto ST**
 - * **prospetto SX.**

C) Modello Unico ovvero dichiarazione separata

C1) Mod. 770-Semplificato

Il Mod. 770-Semplificato non può mai essere incluso nel modello "Unico 2005" a causa del diverso termine previsto per la presentazione delle due dichiarazioni (30 Settembre 2005 per il Mod. 770-Semplificato, 31 Ottobre 2005 per il modello "Unico 2005").

Pertanto il Mod. 770-Semplificato va sempre presentato in modo autonomo.

C2) Mod. 770-Ordinario

- a) Il Mod. 770-Ordinario **può** (è una facoltà) essere unificato con la dichiarazione "Unico 2005" in quanto per entrambi il termine di presentazione scade il 31 Ottobre 2005.
- b) L'unificazione può essere effettuata a prescindere dal numero dei soggetti indicati nel Mod. 770.
- c) Il Mod. 770-Ordinario può essere unificato solo col "Modello Unico" e non con le dichiarazioni dei redditi e IVA presentate in modo autonomo. A tal fine ricordiamo che sono obbligati a presentare la dichiarazione unificata (Modello Unico) i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.
 - c1) Le istruzioni alle dichiarazioni annuali precisano che il periodo d'imposta coincide con l'anno solare quando:
 - * il periodo al quale si riferisce la dichiarazione ha una durata coincidente con l'anno solare (1° Gennaio-31 Dicembre);
 - * il periodo d'imposta al quale si riferisce la dichiarazione inizia durante l'anno e termina il 31 Dicembre dell'anno stesso (per esempio 1° Aprile 2004-31 Dicembre 2004).

c2) Le istruzioni alle dichiarazioni annuali precisano, inoltre, che non coincidono con l'anno solare:

* i periodi d'imposta "a cavallo" di due anni, a prescindere dalla durata inferiore o superiore a 365 giorni (per esempio: 1° Marzo 2004-28 Febbraio 2005 ovvero 1° Ottobre 2003-31 Dicembre 2004);

* i periodi d'imposta "infrannuali" chiusi in data anteriore al 31 Dicembre (per esempio 1° Gennaio 2004-30 Settembre 2004).

D) Suddivisione del Mod. 770 e dei prospetti ST ed SX

Il Legislatore ha previsto la possibilità di **presentare in via autonoma**:

- **le due dichiarazioni dei sostituti d'imposta** (Mod. 770 Semplificato e Mod. 770 Ordinario);
- **le due parti del Mod. 770 Semplificato** (quella relativa al lavoro dipendente e assimilato e all'assistenza fiscale e la parte relativa al lavoro autonomo, alle provvigioni e ai redditi diversi).

A partire da quest'anno è consentito, in presenza di determinate condizioni, **inviare separatamente** (insieme alla dichiarazione o alla parte di essa alla quale si riferiscono) **anche i prospetti ST ed SX**.

Alla luce di quanto premesso, si possono evidenziare i seguenti casi.

D1) Presentazione del solo Mod. 770 Semplificato in forma unitaria

Nel caso in cui il sostituto d'imposta debba presentare solo il modello 770 Semplificato e lo presenti in forma unitaria (cioè non sdoppiata) per obbligo o per opzione, anche i prospetti ST ed SX dovranno essere ovviamente unici.

D2) Presentazione del solo Mod. 770 Semplificato, ma in forma sdoppiata

a) Il Mod. 770 Semplificato può essere diviso in **due parti** che possono essere trasmesse da due soggetti diversi:

a1) **una parte** deve contenere:

- frontespizio;
- comunicazione dati lavoro dipendente e assimilato e assistenza fiscale;

a2) **l'altra parte** deve contenere:

- frontespizio;
- comunicazione dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

b) Da quest'anno lo sdoppiamento è consentito **solo se non sono state fatte "compensazioni interne"** (cioè non evidenziate nel Mod. F24) tra ritenute relative a redditi di lavoro dipendente e assimilato (da indicare nella prima parte) e ritenute relative a redditi da indicare nella seconda parte.

c) Da quest'anno in caso di sdoppiamento andranno redatti **distinti prospetti ST ed SX** con riferimento a ciascuna parte della dichiarazione, da inviare insieme alla parte alla quale si riferiscono.

D3) Presentazione dei Modd. 770 Semplificato e Ordinario

Si possono verificare i seguenti casi.

a) Nel caso in cui:

- il Mod. 770 Semplificato venga presentato (per obbligo o per opzione) in modo unitario (cioè

non sdoppiato);

- siano state fatte “compensazioni interne” (cioè non evidenziate nel mod. F24) tra ritenute relative a redditi indicati nel Mod. 770 Semplificato e ritenute relative a redditi indicati nel Mod. 770 Ordinario;

i prospetti ST ed SX **devono** essere presentati col Mod. 770 Ordinario.

b) Nel caso in cui:

- il Mod. 770 Semplificato venga presentato (per obbligo o per opzione) in modo unitario (cioè non sdoppiato);
- non siano state fatte “compensazioni interne” tra ritenute relative al 770 Semplificato e ritenute relative al 770 Ordinario;

i prospetti ST ed SX **possono** essere presentati alternativamente:

- col Mod. 770 Semplificato;
- col Mod. 770 Ordinario.

c) Nel caso in cui:

- il Mod. 770 Semplificato venga sdoppiato;
- non siano state fatte “compensazioni interne” tra ritenute relative al 770 Semplificato e ritenute relative al 770 Ordinario;

si debbono redigere tre distinti prospetti ST ed SX (ognuno con i dati relativi alla parte di mod. 770 cui si riferisce) da trasmettere insieme alla parte stessa.

E) Modalità di presentazione

E1) Presentazione in via telematica

Il Mod. 770, sia Semplificato che Ordinario, **deve** essere presentato in via telematica.

E2) Modalità

La presentazione in via telematica può essere effettuata:

- direttamente;
- tramite un intermediario abilitato;
- tramite una società appartenente allo stesso gruppo.

a) Presentazione diretta

La presentazione diretta può essere effettuata:

- utilizzando il servizio telematico ENTRATEL;
- utilizzando il servizio telematico INTERNET.

Il servizio telematico ENTRATEL

- ◆ Può essere utilizzato solo dai contribuenti che nel 2004 hanno operato ritenute a più di 20 soggetti.
- ◆ L’abilitazione alla presentazione via ENTRATEL viene concessa presentando apposita richiesta:
 - * alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del soggetto che la presenta;
 - * ai competenti uffici locali dell’Agenzia delle Entrate ove delegati dalle Direzioni Regionali.
- ◆ Il modello per le richieste dell’abilitazione è disponibile presso i suddetti uffici ovvero nel sito Internet www.agenziaentrate.it, sezione “Servizi telematici”.

Il servizio telematico INTERNET

- Può essere utilizzato solo dai contribuenti che nel 2004 hanno operato ritenute a non più di 20 soggetti;
- L'abilitazione alla presentazione avviene attraverso il possesso del codice PIN (Personal Identification Number). La domanda di abilitazione deve essere presentata dal legale rappresentante che dovrà già essere in possesso di un proprio codice PIN personale. Il codice PIN deve essere richiesto utilizzando l'apposita funzione disponibile nel sito internet <http://fisconline.agenziaentrate.it>

a1) Per determinare il numero dei soggetti in relazione ai quali deve essere utilizzato il servizio telematico ENTRATEL o INTERNET si deve fare riferimento al **numero di comunicazioni** per il Mod. 770 Semplificato e al **numero complessivo dei righe compilati** per il Mod. 770 Ordinario (più righe riferiti allo stesso soggetto si devono conteggiare più volte).

La scelta del tipo di servizio telematico (ENTRATEL o INTERNET) deve essere operata avendo riguardo alle singole dichiarazioni, vale a dire considerando in modo autonomo il Mod. 770 Ordinario e il Mod. 770 Semplificato e verificando per ciascuna di esse il superamento o meno del limite dei 20 soggetti (i soggetti indicati nell'una e nell'altra, cioè, non si sommano). Tuttavia le istruzioni ministeriali precisano che, se il Mod. 770 Semplificato contiene non più di 20 soggetti (e, quindi, potrebbe essere trasmesso via INTERNET), ma il Mod. 770 Ordinario contiene più di 20 soggetti (e, quindi, va trasmesso via ENTRATEL), anche il primo va presentato con ENTRATEL.

La Circolare Ministeriale 5.3.2001, n. 21/E, richiamata dalle istruzioni ministeriali, precisa, inoltre, che i soggetti che risultano già abilitati al servizio ENTRATEL devono continuare ad avvalersi in ogni caso di tale servizio.

Da quanto premesso si deduce che:

- I) i soggetti che, per qualsiasi motivo, sono già abilitati ad ENTRATEL devono utilizzare in ogni caso questo sistema di trasmissione (a prescindere dal numero di soggetti contenuto nei modelli);
- II) coloro che presentano il Mod. 770 Semplificato tramite ENTRATEL (perchè il numero dei soggetti in esso contenuto è maggiore di 20) si trovano nella situazione del punto precedente e, quindi, devono trasmettere in ogni caso il Mod. 770 Ordinario tramite ENTRATEL;
- III) i sostituti d'imposta che hanno un Mod. 770 Semplificato con non più di 20 soggetti (e non sono già abilitati ad ENTRATEL), possono trasmetterlo col sistema INTERNET solo in assenza di un Mod. 770 Ordinario ovvero se devono trasmettere anche un Mod. 770 Ordinario con non più di 20 righe. Diversamente, anche il Mod. 770 Semplificato dovrà essere trasmesso con ENTRATEL.

a2) Se il contribuente suddivide il Mod. 770 Semplificato in due parti, la verifica del numero dei soggetti per individuare il sistema di trasmissione telematico deve essere fatta avendo riguardo al numero di comunicazioni indicato in ciascuna delle due parti e considerando il maggiore dei due. Se il maggiore dei due numeri è superiore a 20, si dovrà utilizzare il sistema ENTRATEL.

Vale in ogni caso quanto detto al precedente punto a1) circa:

- la presenza del Mod. 770 Ordinario con un numero di soggetti superiore a 20;
- il possesso dell'abilitazione a trasmettere via ENTRATEL.

b) Presentazione tramite un intermediario abilitato

b1) Possono ottenere l'abilitazione alla presentazione telematica i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

- dottori commercialisti, ragionieri e consulenti del lavoro iscritti negli appositi albi;

- iscritti al 30.09.93 nei ruoli dei periti e degli esperti tenuti dalle Camere di Commercio per la subcategoria “tributi”, in possesso di laurea in Giurisprudenza, Economia e Commercio o lauree equipollenti oppure del diploma di Ragioniere;
 - associazioni sindacali di categoria tra imprenditori presenti nel CNEL e quelle istituite da almeno 10 anni se riconosciute di rilevanza nazionale con apposito Decreto del Ministro delle Finanze, nonché le associazioni “locali” aderenti a quelle nazionali;
 - centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti (CAAF);
 - centri di assistenza fiscale per le imprese (CAAF);
 - studi professionali in cui almeno la metà degli associati siano soggetti iscritti negli albi sopra indicati;
 - società di servizi in cui più della metà del capitale sociale sia posseduta da soggetti iscritti negli albi sopra indicati;
 - iscritti negli albi degli avvocati;
 - iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D. Lgs. 21.1.92 n. 88;
 - iscritti negli albi degli agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari.
- b2) Gli intermediari abilitati sono obbligati a presentare solo le dichiarazioni dagli stessi predisposte, mentre hanno la semplice facoltà di presentare quelle che i contribuenti consegnano già compilate.
- b3) Nel caso in cui la presentazione venga effettuata tramite un intermediario abilitato quest’ultimo, contestualmente al ricevimento della dichiarazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, rilascia al richiedente una **ricevuta in forma libera** contenente l’impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica e precisando se detta dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta. In tale documento deve essere riportata la data di rilascio dell’impegno e la sottoscrizione dell’intermediario. La data dell’impegno deve essere riportata nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica” contenuto nel Frontespizio.
- c) Presentazione tramite una società del gruppo
- Il “gruppo” è costituito dalla società controllante e dalle società controllate nel caso in cui le partecipazioni di queste ultime siano possedute dalla prima, direttamente ovvero tramite un’altra società da questa controllata, in misura superiore al 50% del capitale sociale.
 - La presentazione telematica mediante conferimento dell’incarico ad una società del gruppo non è obbligatoria, sicchè ogni società del gruppo può effettuare la presentazione anche in proprio o tramite un intermediario abilitato.
 - L’abilitazione alla presentazione telematica può essere richiesta anche da più società del gruppo.
 - La società che intende conferire l’incarico ad un’altra società del gruppo di presentare in via telematica la dichiarazione annuale, deve consegnare alla stessa la dichiarazione redatta su modello cartaceo e debitamente firmata. Nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica” la società incaricata deve barrare l’apposita casella e sottoscrivere l’impegno a presentare in via telematica la dichiarazione stessa, indicando il proprio codice fiscale e la data di assunzione dell’impegno.

F) Termini di presentazione

F1) Modello 770-Semplificato

Va presentato in via telematica entro il prossimo **30 Settembre**.

F2) Modello 770-Ordinario

Va presentato in via telematica entro il prossimo **31 Ottobre**.

F3) Prospetti ST ed SX

Si rinvia al precedente punto **D)**.

G) Conservazione della documentazione

Il D.P.R. 7.12.2001 n. 435, modificando il D.P.R. 322/98, ha stabilito quanto segue.

G1) Presentazione della dichiarazione in via telematica direttamente all'Amministrazione finanziaria

Se la dichiarazione è trasmessa in via telematica direttamente dal contribuente, la prova dell'invio è costituita dall'attestazione di ricevimento che l'Amministrazione finanziaria trasmette al contribuente e che questi deve conservare fino al 31 Dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (31 Dicembre 2009).

G2) Presentazione della dichiarazione tramite un intermediario abilitato

- a) Se la dichiarazione è redatta dal contribuente e consegnata all'intermediario solo per la presentazione in via telematica:
- a1) contestualmente al ricevimento della dichiarazione sottoscritta dal contribuente, l'intermediario dovrà rilasciare allo stesso **una dichiarazione in forma libera** contenente l'impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica (barrando l'apposita casella contenuta nel riquadro "impegno alla presentazione telematica" e indicando la data e il codice fiscale dell'intermediario);
 - a2) il documento indicato al punto precedente non costituisce la prova di presentazione della dichiarazione (opponibile all'Amministrazione finanziaria), ma solo un documento valido fra le parti (contribuente e intermediario). Nel caso in cui per qualunque motivo l'intermediario non effettui la presentazione, la responsabilità verso l'Amministrazione finanziaria graverà sul contribuente;
 - a3) la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa all'Agenzia delle Entrate in via telematica;
 - a4) la prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione è rappresentata dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione:
 - una copia della suddetta comunicazione;
 - l'originale della dichiarazione firmata dal contribuente e contenente nel riquadro "*impegno alla presentazione telematica*" i seguenti elementi riguardanti l'intermediario:
 - data dell'impegno;
 - codice fiscale;
 - sottoscrizione;devono essere consegnate al contribuente stesso entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la trasmissione telematica.
- b) Se la dichiarazione viene redatta dall'intermediario, su richiesta del contribuente e dallo stesso presentata in via telematica:
- b1) contestualmente al ricevimento dell'incarico, l'intermediario rilascia al contribuente

una **dichiarazione in forma libera** contenente l'impegno a redigere la dichiarazione e a trasmetterla in via telematica;

b2) anche in questo caso la ricevuta rilasciata dall'intermediario non costituisce per il contribuente un mezzo di prova della presentazione della dichiarazione, ma solo un documento valido fra le parti (contribuente e intermediario). Nel caso in cui per qualunque motivo l'intermediario non effettui la presentazione la responsabilità verso l'Amministrazione finanziaria graverà sul contribuente;

b3) la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa all'Agenzia delle Entrate in via telematica;

b4) la prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione è rappresentata dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione:

- una copia della suddetta comunicazione;
- una copia della dichiarazione firmata dal contribuente e contenente nel riquadro "*impegno alla presentazione telematica*" i seguenti elementi riguardanti l'intermediario:
 - data dell'impegno;
 - codice fiscale;
 - sottoscrizione;

devono essere consegnate al contribuente entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la trasmissione telematica.

I contribuenti devono conservare:

- la dichiarazione redatta su modello cartaceo sottoscritta dall'intermediario e dal contribuente;
- la copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate (unico elemento che prova la presentazione della dichiarazione);

fino al 31 Dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione stessa (31 dicembre 2009).

H) Arrotondamento o troncamento degli importi

H1) Dati fiscali

I dati fiscali vanno esposti in unità di euro mediante **troncamento** delle cifre decimali.

Così, per esempio, se gli importi desunti dalle scritture contabili sono:

$$\begin{array}{r} 755,50 + \\ 865,62 + \\ \underline{965,49} = \\ 2.586,61 \end{array}$$

essi vanno esposti come segue:

$$\begin{array}{r} 755 + \\ 865 + \\ \underline{965} = \\ 2.586 \end{array}$$

Va notato che il totale da indicare è 2.586 (cioè quello reale troncato) e non 2.585 (risultante dalla somma dei dati troncati), nè 2.587 (che rappresenterebbe la somma reale arrotondata).

H2) Dati contributivi

I dati contribuiti vanno **arrotondati** all'unità di euro per eccesso o per difetto secondo che la cifra decimale superi o meno i 49 centesimi. Non vanno esposti i due zeri dopo la virgola (esempio: 1545 e non 1545,00).

Per le operazioni vale quanto detto al precedente punto 1), con la differenza che i totali vanno arrotondati anzichè troncati.

2 - OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE

A) Si tratta di operazioni che comportano il trasferimento di un'azienda o di un ramo di azienda da un soggetto ad un altro: cessione, affitto, conferimento, fusione, scissione. Non vi rientra la trasformazione che comporta il semplice cambiamento della forma giuridica della società, la quale, però, non si estingue, ma continua sotto una nuova veste.

B) Se i soggetti che partecipano all'operazione continuano ad esistere anche dopo l'effettuazione della stessa (come, ad esempio, nei casi di cessione o affitto di azienda, di conferimento, di scissione parziale), ognuno di essi deve redigere il proprio Mod. 770 indicando nei vari quadri le somme da ciascuno erogate e le ritenute operate su di esse, salvo quanto si dirà più oltre per le somme corrisposte ai dipendenti che, in seguito all'operazione, vengono trasferiti da un soggetto ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro.

C) Se, invece, le operazioni societarie comportano l'estinzione dei soggetti cui appartenevano le aziende trasferite (fusione e scissione totale):

- 1) il Mod. 770 deve essere redatto soltanto dal soggetto subentrante (il soggetto estinto non deve presentare nulla) il quale per ogni quadro dovrà compilare distinti stampati secondo che i redditi indicati siano riferibili a lui stesso o al soggetto estinto. In questo secondo caso nella parte anagrafica dello stampato il soggetto dichiarante dovrà indicare nella casella "Codice fiscale del sostituto d'imposta" il codice fiscale del soggetto estinto e in quella "Codice fiscale" il proprio codice fiscale;
- 2) tale procedura dovrà essere seguita sia per le operazioni effettuate nel 2004 che per quelle effettuate nel 2005 prima della presentazione del Mod. 770;
- 3) modalità particolari devono essere seguite per i quadri relativi ai dipendenti che, in seguito all'operazione, sono stati trasferiti, senza interruzione del rapporto di lavoro, dal soggetto estinto a quello subentrante (si veda più oltre).

3 - FRONTESPIZIO

Il frontespizio si compone di due facciate, nella prima delle quali viene riportata l'informativa sulla privacy.

Nella seconda facciata vanno indicati, tra gli altri, i seguenti dati:

- 1) Il codice di attività desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche, denominata ATECOFIN 2004, approvata con provvedimento del 23 Dicembre 2003.
- 2) La residenza anagrafica (per le persone fisiche) e la sede legale (per le società); sono quelle in essere al momento di presentazione della dichiarazione. In caso di variazione vanno indicati il mese e l'anno.

A questo proposito si ricorda che:

- a) detta variazione è rilevante solo se intervenuta non meno di 60 giorni prima della presentazione della dichiarazione;
- b) pertanto se la variazione è avvenuta in una data più recente, vale la vecchia sede/residenza;
- c) la data da prendere in considerazione è quella del trasferimento della residenza anagrafica per le persone fisiche e quella della comunicazione del trasferimento della sede legale all'Ufficio delle imposte dirette ex art. 36 del DPR 600/73 per le società.

Se la sede legale è variata rispetto al 770 dello scorso anno va indicato il mese e l'anno della variazione.

- 3) Nel riquadro "Tipo di dichiarazione" va barrata la casella:
 - a) "Correttiva nei termini" nell'ipotesi in cui il dichiarante intenda - prima della scadenza del termine di presentazione - rettificare o integrare un Mod. 770/2005 (Semplificato o Ordinario) precedentemente presentato;
 - b) "Integrativa" nell'ipotesi in cui, scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il dichiarante intenda rettificare o integrare la stessa presentando, nei termini previsti dall'art. 13 del D. Lgs. n. 472/97 sul ravvedimento operoso, una nuova dichiarazione.

A questo proposito ricordiamo che:

- b1) se la dichiarazione correttiva o integrativa viene presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione oggetto di correzione o integrazione, la violazione può essere sanata versando contestualmente la sanzione ridotta di 32 euro (1/8 di 258 euro);
- b2) se la dichiarazione correttiva o integrativa viene presentata oltre 90 giorni, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, la sanzione ridotta è di euro 52 (1/5 di 258 euro).

I sostituti d'imposta, che presentano il Mod. 770 Semplificato anche avvalendosi della facoltà di suddividere il predetto modello, possono produrre la dichiarazione "correttiva nei termini" o quella "integrativa" mediante l'invio dei singoli quadri che si intendono rettificare o integrare (anzichè della dichiarazione intera). In particolare dovrà essere trasmesso il frontespizio, previa barratura della relativa casella, e il quadro interessato con l'indicazione dello stesso numero progressivo del quadro originario rettificato. Nell'ipotesi in cui la dichiarazione "correttiva nei termini" od "integrativa" sia utilizzata per trasmettere ulteriori comunicazioni si dovrà rispettare la progressione numerica riportando nello spazio "progressivo comunicazione" il numero successivo a quello utilizzato per l'invio dell'ultima comunicazione contenuta nel Mod. 770 semplificato, ovvero in una delle due parti in cui lo stesso è stato suddiviso, oggetto di rettifica. Nelle precedenti ipotesi il sostituto dovrà indicare nel frontespizio il numero aggiornato delle comunicazioni trasmesse.

Analoghe modalità possono essere utilizzate per correggere o integrare i prospetti ST e/o SX avendo cura di ricompilare integralmente detti prospetti.

- c) "Eventi eccezionali" se il dichiarante si avvale della sospensione del termine di presentazione della dichiarazione prevista al verificarsi di eventi eccezionali.
- 4) Il riquadro "Redazione della dichiarazione" del Mod. 770 Semplificato è composto da quattro sezioni che devono essere alternativamente utilizzate a seconda della modalità di presentazione prescelta:
 - a) la **sezione I** è riservata ai sostituti d'imposta che intendono procedere alla trasmissione integrale del Mod. 770/2005 Semplificato;
 - b) la **sezione II** deve essere compilata dai sostituti d'imposta che procedono alla trasmissione del

Mod. 770/2005 Semplificato con successivo inoltro dei prospetti ST ed SX nell'ambito del Mod. 770/2005 Ordinario;

- c) la **sezione III** deve essere compilata dai sostituti d'imposta che intendano separare il Mod. 770/2005 Semplificato ed inviare, con il frontespizio, le sole comunicazioni relative a certificazioni di lavoro dipendente ed assimilati ed i relativi prospetti ST ed SX;
- d) la **sezione IV** deve essere compilata dai sostituti d'imposta che intendano separare il Mod. 770/2005 Semplificato ed inviare, con il frontespizio, le sole comunicazioni relative a certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi ed i relativi prospetti ST ed SX.

4 - MODELLO 770-SEMPLIFICATO

COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

Prima di esaminare i dati da indicare nei vari punti, si precisa che le comunicazioni richiedono tutti i dati già presenti nelle certificazioni CUD rilasciate ai sostituti; i campi già contenuti nel CUD sono riportati con la stessa numerazione ed evidenziati con il tratteggio.

Prima pagina

- 1) I dati relativi a ciascun percipiente devono essere contenuti in un'unica comunicazione e deve essere contraddistinta da un numero progressivo (es. 1, 2, ecc.) da evidenziarsi nell'apposito riquadro in alto a sinistra della pagina e dal codice fiscale del dichiarante posto in alto a destra. Il codice fiscale del sostituto d'imposta va compilato esclusivamente nel caso di operazioni societarie straordinarie (es. fusioni, scissioni, ecc.) e successioni.

2) Parte A - Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme

Devono essere indicati il codice fiscale ed i dati anagrafici del lavoratore comprensivi del domicilio fiscale al 31 Dicembre 2004 o alla data di cessazione del rapporto di lavoro se precedente.

Il **punto 8** deve essere compilato per evidenziare situazioni particolari, riguardanti il dipendente, che possono assumere rilevanza ai fini del riconoscimento della deduzione per contributi o premi versati ad una forma pensionistica complementare e/o individuale.

In tal caso indicare:

1. per i soggetti iscritti entro il 28 Aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 1992 (cosiddetti vecchi iscritti a vecchi fondi);
2. per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario ed approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
3. per i soggetti per i quali non sia stato istituito un fondo di previdenza negoziale, o sebbene istituito non sia operante dopo 2 anni, o per i soggetti per i quali non è prevista l'erogazione del TFR (ad es. collaboratori coordinati e continuativi);
4. per i soggetti che in presenza di un fondo di previdenza negoziale non hanno ritenuto di aderirvi, ovvero in caso di fondo negoziale istituito ma non operativo nel biennio.

Negli altri casi il sostituto non deve compilare il presente punto.

Si precisa che qualora nel corso dell'anno si siano verificate in capo al percipiente più situazioni riconducibili a diversi codici o una situazione codificata ed altre non codificate anche con riferimento a diversi redditi di lavoro conguagliati, il sostituto dovrà dare distinta indicazione nelle

annotazioni (cod. 1 - Tabella B) di ciascuna situazione con il relativo codice, riportando nella casella 8 il codice alfabetico convenzionale "A" (ad esempio reddito di lavoro dipendente e reddito derivante da collaborazione coordinata e continuativa o altri redditi per i quali non è prevista l'erogazione del TFR).

Al **punto 9** deve essere riportato il codice della categoria particolare di cui alla tabella SD posta nell'appendice delle istruzioni del modello semplificato.

Per l'individuazione dei codici catastali necessari per la compilazione del **punto 12**, ai fini dell'individuazione del comune a cui versare l'addizionale comunale, è possibile consultare il sito internet: www.finanze.it (area servizi, voce addizionale comunale all'IRPEF).

3) Parte B - Dati fiscali

In questa parte del modello devono essere indicati:

- i dati relativi ai redditi erogati al dipendente o al collaboratore nel 2004, comprese le retribuzioni relative al mese di Dicembre, corrisposte entro il 12 Gennaio 2005;
- dati per l'eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi;
- altri dati, tra i quali le deduzioni e detrazioni spettanti e i contributi versati per la previdenza complementare;
- dati relativi ai conguagli;
- compensi relativi agli anni precedenti soggetti a tassazione separata.

Dati per l'eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi
--

Al punto 1 va indicato l'ammontare complessivo di tutti gli emolumenti, in denaro e in natura, corrisposti al dipendente **o al collaboratore** nel 2004, comprese le indennità a carico degli enti previdenziali e assistenziali considerate nel conguaglio, le erogazioni fatte dal datore di lavoro, anche in forma assicurativa, in conformità a contratti collettivi o regolamenti aziendali a fronte di spese sanitarie, assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, la parte imponibile delle indennità di trasferta, ecc. per i quali è teoricamente possibile fruire della deduzione di cui all'art. 11, commi 1, 2 e 3 del TUIR (€ 7.500 annue) e/o delle detrazioni per lavoro dipendente, al netto degli oneri deducibili di cui all'art. 10 evidenziati ai punti 25 e 26 e dei contributi previdenziali e assistenziali che non hanno concorso a formare il reddito. Si precisa che l'importo deve essere indicato al lordo della deduzione di cui all'art. 11 effettivamente attribuita dal sostituto d'imposta al percipiente ed evidenziata nel successivo punto 24.

In particolare vanno indicate anche le indennità e i compensi corrisposti da terzi per prestazioni svolte dal dipendente in relazione al proprio rapporto di lavoro (per esempio: compensi per la partecipazione a comitati tecnici, organi collegiali, commissioni di esame, organi consultivi, ecc.) e dei quali il datore di lavoro abbia tenuto conto in sede di conguaglio.

Per i redditi di lavoro dipendente dei lavoratori del settore privato che, avendo maturato i requisiti minimi per l'accesso al pensionamento di anzianità abbiano optato per l'incentivo al posticipo del pensionamento ("bonus pensione"), i compensi erogati dovranno essere ovviamente indicati al netto delle quote percepite in seguito all'esercizio dell'opzione. Di tali quote dovrà essere data indicazione nelle annotazioni (cod. 7, Tabella B) distinguendo la parte di contributi previdenziali a carico del datore di lavoro da quella a carico del lavoratore.

Nel caso il lavoratore si sia avvalso della facoltà di richiedere al datore di lavoro di tenere conto di altri redditi di lavoro dipendente o assimilati ai fini del conguaglio complessivo, l'importo deve comprendere anche quanto erogato dal precedente o dai precedenti datori di lavoro e risultante dalla certificazione consegnata dal dipendente. Questi dati vanno evidenziati nei punti 48 e 49.

Al punto 2 deve essere indicato l'imponibile dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad es. indennità, gettoni di presenza ed altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni e cariche elettive) per i quali spetta solo la deduzione d'imposta di cui all'art. 11 comma 1 (€ 3.000) del TUIR; anche l'importo da evidenziare nel presente punto deve essere al lordo della predetta deduzione eventualmente riconosciuta ed esposta nel successivo punto 24.

Il punto 3 deve essere barrato qualora il sostituto abbia applicato al lavoratore, a seguito di richiesta di quest'ultimo, una maggiore aliquota rispetto a quella prevista per il reddito erogato.

Il punto 4 deve essere barrato qualora, su richiesta del percipiente, il sostituto non abbia attribuito la deduzione spettante ai sensi dell'art. 11 del TUIR.

Al punto 5 va indicato il reddito di lavoro dipendente emerso, corrisposto al lavoratore che si sia impegnato nel programma di emersione.

Al punto 6 va indicato il numero dei giorni, compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro, per i quali il percipiente ha diritto alla deduzione di cui all'art. 11 del TUIR (€ 4.500). Si tratta del numero di giorni per i quali il dipendente ha maturato il diritto alla retribuzione, comprese, quindi, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, con esclusione dei giorni per i quali non spettava la retribuzione.

Il punto 6 va compilato anche nel caso in cui, avendo barrato il punto 4, non dovrà risultare alcun importo al successivo punto 24 e nel caso in cui la predetta deduzione non competa.

Il punto 7 non interessa le aziende associate.

Con riferimento ai punti 6 e 7 nelle annotazioni (cod. 11, Tabella B) dovrà essere data indicazione del periodo di lavoro se di durata inferiore all'anno (data inizio e data fine); in presenza di più rapporti nell'anno l'informazione dovrà essere fornita per ogni rapporto.

Nel punto 8 deve essere indicato il credito d'imposta eventualmente riconosciuto in occasione delle operazioni di conguaglio per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo. Relativamente all'importo evidenziato in questo punto, nelle annotazioni (cod. 12, Tabella B) deve essere data distinta indicazione di tutti gli elementi utili ai fini del calcolo del credito spettante. In particolare, con riferimento a ciascuno Stato estero e a ciascuna annualità in cui il reddito prodotto all'estero è stato assoggettato a tassazione in Italia, devono essere indicati:

- l'anno d'imposta in cui è stato percepito il reddito all'estero. Se il reddito è stato percepito nel 2004 indicare "2004";
- il reddito prodotto all'estero;
- l'imposta pagata all'estero resasi definitiva;
- il reddito complessivo tassato in Italia;
- l'imposta lorda italiana;
- l'imposta netta dell'anno d'imposta in cui è stato percepito il reddito all'estero.

Nei punti 9, 10, 11 con riferimento al credito d'imposta evidenziato nel precedente punto 8, devono essere rispettivamente indicati per ciascuno Stato estero nel quale il reddito è stato prodotto:

- l'anno di percezione del reddito estero;
- il reddito prodotto all'estero;
- l'imposta pagata all'estero resasi definitiva;

Al punto 12 dovrà essere riportato l'ammontare complessivo delle ritenute d'acconto subite dal dipendente, sia ad opera del datore di lavoro che di terzi (per somme da questi ultimi corrisposte e delle quali il datore di lavoro abbia tenuto conto in sede di conguaglio) al netto del valore indicato al punto 8.

Per quanto riguarda le ritenute operate dal datore di lavoro durante l'anno, vanno comprese anche le maggiori ritenute operate in sede di conguaglio, mentre sono escluse le ritenute operate in eccedenza nei singoli periodi di paga e rimborsate in conseguenza del conguaglio stesso.

Ovviamente nel calcolo delle ritenute operate nei singoli periodi di paga si dovranno considerare anche quelle relative alle retribuzioni dei primi mesi del 2004 che eventualmente siano state utilizzate per la restituzione delle differenze d'imposta rimaste a credito del lavoratore in seguito al conguaglio relativo al 2003, nonché quelle utilizzate per rimborsare i dipendenti a credito di IRPEF in base alle risultanze del modello 730/04. Infatti anche tali ritenute hanno gravato sulle retribuzioni del 2004. Non si dovranno considerare, invece, le ritenute operate in eccedenza durante l'anno e non rimborsate in sede di conguaglio per insufficienza del "monte ritenute".

Non vanno, altresì, indicate le somme trattenute dal datore di lavoro in seguito all'assistenza fiscale diretta o tramite C.A.A.F. (Mod. 730). In caso di più rapporti di lavoro durante l'anno, l'importo dovrà comprendere anche le ritenute operate dai precedenti datori di lavoro e risultanti dalla certificazione consegnata dal dipendente.

Le ritenute indicate in questo punto sono comprensive di quelle eventualmente indicate al punto 15. Devono inoltre essere ricomprese le ritenute non operate per incapienza dei redditi a subire il prelievo; in quest'ultimo caso dovranno essere compilati i punti 46 o 47.

Al punto 13 va indicato l'importo dell'addizionale regionale Irpef dovuta dal sostituto sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, comprensivo di quello eventualmente indicato al punto 16.

Al punto 14 va indicato l'importo dell'addizionale comunale Irpef dovuta dal sostituto sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, comprensivo di quello eventualmente indicato al punto 17.

Per gli importi evidenziati ai punti 13 e 14 il sostituto d'imposta effettua il prelievo a rate nel periodo d'imposta successivo o in unica soluzione in caso di cessazione del rapporto di lavoro. In tale ultimo caso, le annotazioni devono contenere l'informazione che i predetti importi sono stati interamente trattenuti (cod. 14, Tabella B).

I punti 15-16-17 non interessano le aziende associate.

Al punto 18 deve essere indicato l'importo del primo acconto Irpef trattenuto dal datore di lavoro nel mese di Luglio 2004 ai lavoratori che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, al netto di eventuali maggiorazioni per rateazione o ritardato pagamento, comprensivo di quello eventualmente indicato al punto 20.

Al punto 19 deve essere indicato l'importo del secondo o unico acconto Irpef trattenuto dal datore di lavoro nel mese di Novembre 2004 ai lavoratori che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, al netto di eventuali maggiorazioni per rateazione o tardato pagamento, comprensivo di quello eventualmente indicato al punto 20.

Il punto 20 non interessa le aziende associate.

Al punto 21 va indicato l'eventuale credito Irpef, per i lavoratori che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, che il datore di lavoro non ha potuto rimborsare per qualsiasi motivo.

Al punto 22 va indicato l'eventuale credito per addizionale regionale all'Irpef per i lavoratori che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, relativo all'anno precedente non rimborsato per qualsiasi motivo.

Al punto 23 va indicato l'eventuale credito per addizionale comunale all'Irpef per i lavoratori che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, relativo all'anno precedente non rimborsato per qualsiasi motivo.

Con riferimento ai crediti di IRPEF, addizionale regionale e comunale all'Irpef derivanti da assistenza fiscale, devono essere evidenziati nelle annotazioni (cod. 15, Tabella B) i relativi importi rimborsati dal sostituto.

Altri dati

Al punto 24 va indicato l'importo della deduzione riconosciuta ai sensi dell'art. 11 del TUIR.

Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato di durata inferiore all'anno (inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno), limitatamente ai redditi di cui al punto 1, il sostituto deve ragguagliare la deduzione di € 3.000,00 al periodo di lavoro.

In tal caso il sostituto deve dar conto nelle annotazioni (cod. 16, Tabella B) al percipiente che potrà fruire della deduzione teorica per l'intero in sede di dichiarazione dei redditi, semprechè non sia già stata attribuita, su richiesta del percipiente, dallo stesso sostituto o da altro datore di lavoro e risulti effettivamente spettante.

Qualora, invece, il percipiente abbia comunicato l'ammontare di altri redditi al sostituto d'imposta, quest'ultimo ne deve tenere conto ai fini del calcolo dell'importo di cui al presente punto 24 e darne evidenza nelle annotazioni (cod. 17, Tabella B), indicando distintamente l'importo del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, se ricompreso nell'ammontare comunicato.

Al punto 25 va indicato l'importo degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del TUIR e le erogazioni, effettuate in conformità ai contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali, a fronte delle spese sanitarie di cui al comma 1, lettera b) dello stesso art. 10 (spese mediche per soggetti portatori di handicap) che non hanno concorso alla formazione del reddito e non sono stati conseguentemente indicati ai punti 1 e 2; in questo punto non devono essere indicati i contributi versati alla previdenza complementare, evidenziati nel successivo punto 26.

Nelle annotazioni (codice 18, Tabella B) devono essere specificate le singole voci del punto 25 evidenziando che in caso di presentazione della dichiarazione dei redditi i suddetti oneri non devono essere riportati in quanto già esclusi dalla formazione del reddito.

Al punto 26 va indicato l'importo dei contributi (diversi dal TFR) complessivamente versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari (esempio Previdapi, Fondapi, ecc.) ed esclusi dall'imponibile, compresi quelli versati per i familiari a carico.

Al punto 27 va indicato l'importo dei contributi (diversi dal TFR) versati complessivamente dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari non esclusi dall'imponibile perchè eccedenti i limiti previsti dall'art. 10, comma 1, lettera e-bis) del TUIR, compresi quelli versati per i familiari a carico.

Al punto 28 va indicato, per gli iscritti a forme pensionistiche complementari successivamente al 28.4.93, l'importo del trattamento di fine rapporto versato al fondo pensione complementare.

Al punto 29 va indicato l'importo dei contributi versati per i familiari a carico specificando nelle annotazioni (cod. 19, Tabella B) l'ammontare dei contributi indicati nel punto 29 rispetto ai quali il dipendente ha chiesto il riconoscimento della deduzione; dovrà essere inoltre indicata la quota parte ricompresa nel punto 26 e quella ricompresa nel punto 27.

Nel punto 30 deve essere riportato il codice fiscale di ciascun familiare a carico per i quali sono stati effettuati versamenti di premi e contributi.

Al punto 31 va indicato il totale imponibile IRPEF relativo ai redditi di lavoro dipendente; tale importo risulta dalla somma dei redditi indicati ai punti 1 e 2 al netto della deduzione eventualmente riconosciuta ed esposta al punto 24.

Al punto 32 va indicata l'imposta lorda calcolata sull'imponibile evidenziato al punto 31.

Al punto 33 va indicato l'importo della detrazione eventualmente spettante per lavoro dipendente.

Al punto 34 va indicato l'importo totale delle detrazioni spettanti per coniuge, figli ed altri familiari a carico (compresa l'ulteriore detrazione per figli di età inferiore a tre anni o per ogni figlio portatore di handicap).

Per i punti 33 e 34, qualora il percipiente abbia comunicato l'ammontare di altri redditi al sostituto d'imposta, quest'ultimo ne deve tener conto ai fini del calcolo dell'importo delle detrazioni spettanti e darne evidenza nelle annotazioni (cod. 17, Tabella B).

Al punto 35 va indicato l'importo delle detrazioni spettante per gli oneri detraibili indicati al successivo punto 37; in tale importo deve essere compresa l'eventuale detrazione spettante per il mantenimento dei cani guida di cui va fatta espressa indicazione nelle annotazioni (cod. 20, Tabella B).

Al punto 36 va indicata la sommatoria degli importi di cui ai punti 33, 34 e 35; nel caso in cui per incapienza le detrazioni non siano state attribuite totalmente, dopo aver indicato l'importo teoricamente spettante ai punti 33, 34 e 35 in questo punto va indicato l'importo delle detrazioni effettivamente attribuito.

Al punto 37 va indicato l'importo degli oneri detraibili per i quali spetta la detrazione nella misura del 19%; per le spese sanitarie e le assicurazioni sulla vita e gli infortuni extra professionali si precisa che le erogazioni devono essere effettuate in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.

L'importo degli oneri detraibili deve essere calcolato tenendo conto dei limiti e delle franchigie previste dalle norme che li regolano; gli stessi devono essere analiticamente descritti nelle annotazioni (cod. 21, Tabella B) riportando il codice corrispondente e la descrizione desunti dalla Tabella A.

Per quanto riguarda le spese sanitarie qualora l'importo sia inferiore a € 129,11 va comunque indicato nelle annotazioni con la dicitura: "Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia".

Al punto 38 devono essere indicati i contributi per **assistenza sanitaria** versati dal datore di lavoro e dal lavoratore ad Enti e/o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di legge, di contratto, di accordo o regolamento aziendale che non concorrono a formare il reddito imponibile di cui al punto 1) per un importo complessivo fino a € 3.615,20 (es.: FASI per i dirigenti). Nelle annotazioni (cod. 22, Tabella B) occorre indicare:

- che non può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi;
- la quota di contributi superiore a € 3.615,20, che ha concorso a formare il reddito imponibile, e

che le spese sanitarie eventualmente rimborsate potranno essere portate in deduzione proporzionalmente o che potrà proporzionalmente essere calcolata la detrazione d'imposta.

Il punto 39 deve essere barrato in presenza di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro con o senza trattenuta a carico del lavoratore dipendente, i cui premi concorrono alla formazione del reddito imponibile indicato al punto 1 e per i quali non può essere riconosciuta alcuna detrazione d'imposta.

Nelle annotazioni (cod. 23, Tabella B) deve essere indicato che il lavoratore può presentare la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di tali assicurazioni.

I punti 40, 41 e 42 non interessano le aziende associate.

Nel punto 43 va indicato l'importo degli ulteriori redditi, diversi da quelli certificati nei punti 1 e 2, che il percipiente abbia comunicato al sostituto d'imposta al fine del corretto calcolo degli importi di cui ai punti 24, 33 e 34.

Nel punto 44 va indicato l'importo del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze che il percipiente abbia comunicato al sostituto d'imposta ai fini del corretto calcolo dell'importo di cui ai punti 24 e 33.

Il punto 45 non interessa le aziende associate.

Dati relativi ai conguagli

Il riquadro "Incapienza in sede di conguaglio" deve essere utilizzato per i lavoratori per i quali si verifica l'incapienza a subire il prelievo sulle retribuzioni, erogate fino a Febbraio a seguito del conguaglio di fine anno.

Il riquadro "Redditi erogati da altri soggetti" deve essere compilato dai datori di lavoro ai quali il lavoratore abbia richiesto di effettuare il "conguaglio complessivo", tenendo cioè conto degli importi percepiti in precedenti rapporti di lavoro.

Al punto 46 deve essere indicato l'importo dell'Irpef che il lavoratore ha chiesto di trattenere nei periodi di paga successivi al 28 Febbraio; l'importo non deve tener conto degli interessi dovuti, tuttavia nelle annotazioni (cod. 24, Tabella B) deve essere specificato che sulle somme indicate al punto 46 sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,50% mensile.

Il punto 47 non interessa le aziende associate.

Al punto 48 va indicato l'importo complessivo dei redditi erogati da altri soggetti e conguagliato dal sostituto d'imposta (già compreso nel punto 1).

Al punto 49 va indicato l'importo complessivo dei redditi erogati da altri soggetti e conguagliato dal sostituto d'imposta (già compreso nel punto 2).

Le predette modalità di compilazione devono essere seguite anche nel caso di passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall'estinzione del precedente sostituto, e nel caso di successione l'erede prosegue l'attività.

Nei punti da 50 a 59 vanno specificati i dati relativi ai redditi erogati da ciascun sostituto (altri soggetti). Qualora vi siano redditi corrisposti da più soggetti devono essere utilizzati più righe, esponendo i dati relativi a ciascun sostituto nei punti da 50 a 59.

In particolare nel punto 50 va indicato il codice fiscale del soggetto che ha corrisposto il reddito.

Nel punto 51 va indicata la causa che ha determinato il conguaglio del reddito corrisposto da altri soggetti. A tal fine deve essere utilizzato uno dei codici elencati nella tabella SE posta nell'appendice delle istruzioni del modello semplificato.

Nel caso di passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del sostituto cedente, quest'ultimo dovrà indicare nel presente punto il codice "8".

Nel punto 52 indicare uno dei seguenti codici:

"1" per i redditi di lavoro dipendente o assimilati per cui è possibile fruire della deduzione di cui all'art. 11 e delle detrazioni di cui all'art. 14 del T.U.I.R.

"2" per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per cui è possibile fruire della deduzione di cui all'art. 11, comma 1, del T.U.I.R.

Nei punti 53 e 54 vanno indicati, rispettivamente, il totale imponibile del reddito corrisposto da altro soggetto e conguagliato dal sostituto d'imposta e le eventuali relative ritenute operate da altro soggetto, comprensive anche di quelle indicate nel punto 55.

Nel punto 55 vanno indicate le ritenute eventualmente non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicate nel punto 54.

Nel punto 56 va indicato l'importo relativo all'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta, comprensiva anche di quella eventualmente indicata nel punto 57.

Nel punto 57 va indicata l'addizionale regionale all'IRPEF eventualmente non trattenuta per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicata nel punto 56.

Nel punto 58 va indicato l'importo relativo all'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta, comprensiva anche di quella eventualmente indicata nel punto 59.

Nel punto 59 va indicata l'addizionale comunale all'IRPEF non trattenuta per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicata nel punto 58.

<p style="text-align: center;">Compensi relativi ad anni precedenti soggetti a tassazione separata</p>

Al punto 60 deve essere indicato l'importo dei compensi arretrati di reddito di lavoro dipendente (o assimilato) che possano teoricamente fruire delle detrazioni, inerenti anni precedenti e soggetti a tassazione separata, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Il punto 61 non interessa le aziende associate.

Al punto 62 devono essere indicate le ritenute effettuate.

Al punto 63 deve essere indicato l'importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nel punto 62.

Nei punti da 64 a 70, ad integrazione dei dati complessivi già evidenziati nei punti da 60 a 63, devono essere indicati per ciascun periodo d'imposta i dati dei compensi soggetti a tassazione separata relativi agli anni precedenti e le corrispondenti detrazioni e ritenute.

Qualora i compensi si riferiscano a più anni d'imposta devono essere utilizzati più righe compilando i punti da 64 a 70, avendo cura di specificare al punto 69 il diverso anno di riferimento.

Il punto 70 deve essere compilato esclusivamente in caso di emolumenti arretrati erogati da altri

soggetti indicando il corrispondente codice fiscale.

Seconda pagina

Devono essere indicati i dati relativi al trattamento di fine rapporto di lavoro ed equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma capitale.

Per quanto riguarda il TFR o le altre indennità e somme, il sostituto deve indicare nelle annotazioni (cod. 25, Tabella B) i medesimi importi, distinguendo tra quelli maturati fino al 31.12.2000 e quelli maturati dall'1.1.2001.

I punti da 71 a 75 vanno compilati anche nel caso di corresponsione di TFM per i quali sussistano le condizioni per l'applicazione della tassazione separata.

Al punto 71 vanno complessivamente indicati gli importi lordi corrisposti a titolo di TFR e altre indennità e somme corrisposte in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro (es. l'indennità sostitutiva del preavviso al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, l'incentivo all'esodo) al netto di quanto destinato ai fondi di previdenza complementare e al netto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR; vanno altresì riportati gli importi erogati nel 2004 a titolo di anticipazioni di TFR o di acconti di TFR relativi a rapporti di lavoro cessati.

Al punto 72 deve essere indicato l'ammontare complessivo degli acconti e anticipazioni di TFR erogati negli anni precedenti, dal 1974 al 2003.

Al punto 73 deve essere indicato l'ammontare delle ritenute fiscali operate nel corso del 2004 al netto dell'imposta sostitutiva sul TFR. Se l'importo delle ritenute risulta inferiore a zero, indicare zero.

Al punto 74 deve essere indicato l'ammontare delle ritenute operate negli anni precedenti sugli importi indicati nel punto 72.

Al punto 75 deve essere indicata la quota di TFR, indennità sostitutiva del preavviso, ecc. spettante all'erede del lavoratore dipendente deceduto.

In particolare nella comunicazione relativa alla certificazione intestata a ciascun erede il sostituto deve indicare al punto 138 il codice fiscale del dipendente deceduto e non deve compilare i punti da 76 a 137 nonché i punti 139 e 140.

Nella comunicazione relativa alla certificazione intestata al dipendente deceduto il sostituto è tenuto a compilare i punti da 76 a 137 e i punti 139 e 140, avendo cura di compilare per ogni avente diritto o erede un rigo contenente i punti 139 e 140.

Al punto 76 deve essere indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.

Al punto 77 deve essere indicata la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Nel punto 78 va indicato il periodo compreso tra l'inizio e la cessazione del rapporto di lavoro espresso in anni e mesi, comprendendo l'eventuale periodo di anzianità convenzionale. In caso di anticipazione va indicato il periodo compreso tra la data di inizio del rapporto di lavoro e la data della richiesta dell'erogazione, o, in alternativa, il 31 Dicembre dell'anno precedente la medesima data.

Nel punto 79 va indicato l'eventuale periodo di anzianità convenzionale, espresso in anni e mesi, durante il quale non vi è stata corresponsione di retribuzione relativa al rapporto di lavoro subordinato.

Al punto 80 vanno indicate le cosiddette “eccedenze”, vale a dire quella parte della quota annua di T.F.R. maturata, anteriormente all’entrata in vigore della legge 29.5.82 n. 297, sulla base di norme contrattuali che prevedevano, appunto, una maturazione dell’indennità di anzianità in misura superiore ad una mensilità della retribuzione annua. In questi casi l’ “eccedenza” - cioè la differenza fra l’importo effettivo della quota annua d’indennità maturata e quella corrispondente ad una mensilità annua, moltiplicata per il numero degli anni in cui è maturata - mentre concorre a formare l’imponibile fiscale, non va tenuta in considerazione ai fini del calcolo del reddito di riferimento e della conseguente aliquota.

Nel punto 81 vanno indicati i giorni di sospensione dal lavoro ex art. 2110 c.c. (es. infortunio, malattia, maternità, ecc.) nel caso venga barrata la successiva casella 82.

Il punto 82 deve essere barrato se trattasi di contratto di lavoro a tempo determinato di durata effettiva non superiore ai due anni, anche nel caso siano intervenute cause di sospensione del rapporto stesso, ex art. 2110 (ad esempio infortunio o gravidanza), per cui il periodo di commisurazione può risultare superiore ai due anni.

Il punto 83 va compilato esclusivamente in caso di TFR (compresi acconti e anticipazioni) erogato da altri soggetti indicando il corrispondente codice fiscale.

Il punto 84 non interessa le aziende associate.

Ai punti 85, 87, 90, 92, 100, 102 e 105, per quanto riguarda il titolo dell’eventuale erogazione, occorre indicare:

A se si tratta di anticipazione

B se si tratta di saldo

C se si tratta di acconto

D se si tratta di indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in cui il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto.

Il punto 86 non interessa le aziende associate.

Al punto 88 va indicato l’ammontare del T.F.R. maturato al 31 Dicembre 2000, inteso come accantonato a tale data, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche complementari e delle anticipazioni o acconti eventualmente già erogati.

Al punto 89 va indicato l’ammontare del T.F.R. erogato riferibile al T.F.R. maturato al 31 Dicembre 2000. Al fine della determinazione dell’ammontare massimo da indicare nel presente punto, il T.F.R. maturato al 31 Dicembre 2000 deve essere considerato al netto di quanto erogato dal 1974 al 2003 a titolo di acconto o di anticipazione di cui al punto 117 e diminuito delle quote destinate al fondo di previdenza di cui al punto 93.

Nei punti 91 e 101 va indicato, **per ogni periodo di riferimento**, l’ammontare complessivo delle altre indennità e somme (indennità sostitutive del preavviso, indennità erogate a fronte dell’obbligo di non concorrenza, indennità erogate in occasione di alcuni rinnovi contrattuali e tassate alla cessazione del rapporto di lavoro, somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria a seguito del tardivo pagamento delle indennità di fine rapporto, premi, incentivazioni, liberalità e altre somme intese a favorire l’esodo del personale) corrisposte al netto dei contributi previdenziali obbligatori per legge.

Si consideri ad esempio un incentivo all’esodo corrisposto nel 2004 pari a € 10.329,14 e un TFR, al netto della rivalutazione 2004, pari a € 28.405,13 (€ 23.240,56 maturati al 31.12.2000 e € 5.164,57

maturati dal 1° Gennaio 2001).

La somma a titolo di incentivo all'esodo dovrà essere indicata nei punti 91 e 101 rispettando le stesse percentuali di maturazione del TFR; pertanto, considerato che il TFR maturato dal 1° Gennaio 2001 rappresenta il 18,18% del TFR totale, nel punto 101 dovrà essere indicato un importo corrispondente al 18,18% della somma corrisposta a titolo di incentivo e pari a € 1.877,84, mentre nel punto 98 dovrà essere indicata la differenza pari a € 8.451,30.

Se si tratta di indennità corrisposte per cessazioni di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, non occorre compilare i successivi punti, ma proseguire direttamente con la liquidazione dal punto 126.

Nei punti 93 e 103 vanno indicati gli ammontari complessivi del T.F.R. destinato alle forme pensionistiche di previdenza complementare rispettivamente fino al 31 Dicembre 2000 e dal 1° Gennaio 2001.

Nel punto 94 va indicato l'importo della deduzione complessivamente spettante sul TFR maturato al 31.12.2000.

Nel punto 95 va specificata la percentuale di deduzione calcolata in relazione al T.F.R. trasferito (media ponderata delle percentuali di T.F.R. destinate in ciascun anno al fondo pensione).

Il punto non va compilato per i vecchi iscritti a forme pensionistiche complementari già istituite alla data di entrata in vigore della L. 23.10.92 n. 421 (15 Novembre 1992); in tale caso nel punto 122 deve essere indicato l'ammontare spettante delle riduzioni indipendentemente dalla destinazione del TFR alle forme pensionistiche complementari.

Al punto 96 va indicato il periodo di tempo in cui il dipendente ha lavorato part-time con l'indicazione al punto 97 della percentuale di ore lavorate ottenuta dividendo il numero di ore lavorate a tempo parziale nel periodo di part-time considerato per il numero di ore contrattualmente previsto per il tempo pieno nello stesso periodo.

Al punto 98 va indicato l'ammontare del T.F.R. maturato dal 1° Gennaio 2001 determinato con gli stessi criteri di cui al punto 88 ed al netto delle rivalutazioni già assoggettate a imposta sostitutiva. Tale punto andrà compilato anche in caso di anticipazioni di T.F.R. indipendentemente dalla modalità di calcolo del reddito di riferimento prescelta dal sostituto d'imposta e dalla circostanza che l'ammontare complessivo delle anticipazioni erogate ecceda o meno il T.F.R. maturato fino all'anno 2000.

Nel punto 99 va indicato l'ammontare del T.F.R. erogato nel 2004 (comprensivo della rivalutazione) eccedente quanto indicato al punto 89.

Al punto 104 va indicato l'importo ridotto al 50% delle somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo (somme corrisposte a lavoratori con oltre 50 anni se donne e a 55 se uomini). In caso di anticipazione non è possibile fruire della riduzione.

Al punto 106 va indicato il periodo di tempo in cui il dipendente ha lavorato part-time, con l'indicazione al punto 107 della percentuale di ore lavorate ottenuta dividendo il numero di ore lavorate a tempo parziale nel periodo di part-time considerato per il numero di ore contrattualmente previsto per il tempo pieno nello stesso periodo.

I punti da 108 a 116 non interessano le aziende associate.

Nei punti 117 e 118 vanno indicati rispettivamente gli acconti e le anticipazioni di T.F.R. o di altre

indennità erogati dal 1974 al 2003.

Il punto 119 non interessa le aziende associate.

I punti 120 e 121 in pratica non interessano, in quanto vanno utilizzati solo nel caso di applicazione dell'art. 4, terzo comma, della legge 482/85 e cioè per i rapporti di lavoro cessati anteriormente all'1.10.85.

Nel punto 122 va indicato l'ammontare della riduzione applicata ai fini della determinazione dell'imponibile (€ 309,87 all'anno per il periodo fino al 31 Dicembre 2000); se parte del T.F.R. è destinata alle forme pensionistiche complementari, l'importo della deduzione relativa al numero di anni di contribuzione alla forma pensionistica deve essere ridotto della percentuale indicata al punto 95.

Il punto 123 non interessa le aziende associate.

Nel punto 124 deve essere indicato l'imponibile riferito all'importo del T.F.R. maturato fino al 31 Dicembre 2000 al netto delle riduzioni di cui al punto 122.

Nel punto 125 deve essere indicato l'imponibile riferito all'importo del T.F.R. maturato dal 1° Gennaio 2001 al netto delle rivalutazioni già assoggettate all'imposta sostitutiva.

Nel punto 126 va indicato il totale dei vari imponibili (compreso l'eventuale incentivo all'esodo già riportato nel punto 104 e quello erogato in anni pregressi).

Nel punto 127 va indicato il reddito di riferimento utilizzato per la determinazione dell'aliquota.

Nel punto 128 va indicata l'aliquota applicata al T.F.R.

Il punto 129 non interessa le aziende associate.

Nel punto 130 va indicata l'imposta complessiva che si ottiene applicando l'aliquota di cui al punto 128 al rispettivo imponibile.

Nel punto 131 va indicata l'imposta relativa al T.F.R. maturato dal 2001.

Nel punto 132 deve essere riportato l'importo delle detrazioni d'imposta spettanti a decorrere dall'anno 2001 (rapporti di lavoro cessati nel periodo 2001-2005 e rapporti a tempo determinato di durata effettiva non superiore a due anni) pari a € 61,98 per anno e fino a capienza dell'importo indicato nel punto precedente.

Nel punto 133 vanno indicate le ritenute operate sugli importi eventualmente erogati dal 1974 al 2003.

Il punto 134 non interessa le aziende associate.

Nel punto 135 va indicato l'importo complessivo delle ritenute effettuate nell'anno.

Nell'ipotesi che l'importo delle ritenute dovute sia inferiore a quello già versato in anni precedenti ed esposto al punto 133, in tale punto deve essere indicato zero.

Nel punto 136 va indicato l'importo delle ritenute non operate per effetto di disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già comprese nell'importo di cui al punto 135.

Nel punto 137 va indicato l'importo totale della rivalutazione già assoggettata ad imposta sostitutiva (al lordo dell'imposta sostitutiva); il punto deve essere compilato esclusivamente in caso di erogazione nel 2004 di somme a titolo di TFR, acconti, anticipazioni e altre indennità e somme.

Nei punti da 141 a 158 indicare i codici numerici corrispondenti alle informazioni contenute nelle annotazioni della certificazione CUD 2005 del soggetto percipiente.

Indennità di fine mandato assoggettate a tassazione separata

In caso di indennità di fine mandato erogate per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, il cui diritto risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto di collaborazione, assoggettate a tassazione separata, devono essere compilati i seguenti punti:

- 71 (indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno);
- 73 (ritenute operate nell'anno);
- 76 (data di inizio del rapporto di lavoro);
- 77 (data di cessazione del rapporto di lavoro);
- 101 (altre indennità), indicando esclusivamente le indennità di fine mandato erogate nel 2004, anche eventualmente per acconti o anticipazioni;
- 100 (titolo), riportando il codice "D" anche nel caso di anticipazioni o acconti dell'indennità di fine mandato, per la cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- 126 (totale imponibile);
- 135 (ritenute dell'anno).

Nel caso in cui il sostituto avesse anche corrisposto in anni precedenti somme a titolo di acconto o anticipazione relative all'indennità oggetto del quesito, oltre ai punti sopra precisati, dovrà provvedere alla compilazione dei punti 72 e 74 (già presenti nel CUD/2004) e dei punti 118 e 133 della comunicazione; in questo caso il punto 126 (totale imponibile) della medesima comunicazione corrisponderà alla somma dei punti 101 e 118.

Qualora, invece, il diritto a percepire l'indennità in questione non risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto di collaborazione, le somme erogate, in quanto soggette a tassazione ordinaria, devono essere evidenziate nel punto 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770-Semplificato, intestata al percipiente.

Terza pagina

Devono essere indicate le notizie relative:

- ai dati previdenziali ed assistenziali INPS (comprensivi di quelli inerenti i dirigenti industriali);
- ai dati previdenziali ed assistenziali INPDAP (non interessano)
- ai dati assicurativi INAIL.

Dati previdenziali ed Assistenziali INPS

I datori di lavoro dovranno indicare in questo spazio oltre ai dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all'INPS anche i dati precedentemente forniti all'INPS tramite il Mod. 01/M.

Dati INPS

Prima di esaminare il contenuto delle singole caselle occorre precisare che nelle ipotesi di eventi (operazioni societarie straordinarie e successioni) che determinano l'estinzione dei soggetti preesistenti (datori di lavoro) e la prosecuzione dell'attività da parte di un nuovo soggetto, quest'ultimo dovrà certificare anche i dati relativi ai soggetti preesistenti, indicando separatamente i dati previdenziali ed assistenziali INPS riferiti ad ogni matricola-aziendale utilizzata per il versamento dei contributi.

Negli altri casi di passaggio di dipendenti da un datore di lavoro all'altro, senza interruzione del rapporto di lavoro (esempio cessione del ramo d'azienda, anche a seguito di conferimento o di scissione societaria, ecc.), l'ultimo datore di lavoro potrà certificare anche i dati relativi al precedente datore di lavoro, indicando separatamente i dati previdenziali ed assistenziali INPS riferiti ad ogni matricola aziendale utilizzata per il versamento dei contributi.

I punti 1, 2, 3 vanno compilati utilizzando i codici delle successive tabelle ed osservando le precisazioni in calce alle stesse.

Punto 1 - Qualifica assicurativa

Va compilata utilizzando, a seconda dei casi, uno dei seguenti codici:

Codice	Descrizione
1	Operaio
2	Impiegato
3	Dirigenti già iscritti all'INPDAI al 31.12.2002
4	Apprendista non soggetto all'assicurazione infortuni
5	Apprendista soggetto all'assicurazione infortuni
6	Lavoratore a domicilio
7	Equiparato o intermedio considerato impiegato ai fini della contribuzione per le prestazioni economiche di malattia
8	Viaggiatore o piazzista
9	Dirigenti di aziende industriali assunti dall'1.1.2003 iscritti al F.P.L.D.
A	Atipica ex INPDAI
B	Lavoratore domestico dipendente da agenzia di lavoro interinale (articolo 117, Legge 23.12.2000, n. 388)
E	Pilota (fondo volo)
F	Pilota in addestramento (primi 12 mesi)
G	Pilota collaudatore
H	Tecnico di volo
L	Tecnico di volo in addestramento (primi 12 mesi)
M	Tecnico di volo per i collaudi
N	Assistente di volo
P	Giornalista professionista, praticante o pubblicista iscritto all'INPGI
Q	Lavoratore con qualifica di quadro
R	Apprendista qualificato impiegato (articolo 21, commi 6 e 22, Legge 28.2.1987, n. 56)
W	Apprendista qualificato operaio (articolo 21, commi 6 e 22, Legge 28.2.1987, n. 56)

Punto 2 - Tempo pieno/Tempo parziale

Codice	Descrizione
F	Tempo pieno
P	Tempo parziale

Punto 3 - Tempo determinato o indeterminato

Codice	Descrizione
I	Tempo indeterminato
D	Tempo determinato o contratto a termine
S	stagionale

I punti 1, 2 e 3 devono essere sempre compilati quando sono presenti i dati previdenziali ed assistenziali INPS, ad eccezione dell'ipotesi in cui ricorra la qualifica assicurativa "B".

Per quanto riguarda il punto 3, si precisa che deve essere indicato:

- "I" per i dipendenti a tempo indeterminato (gli apprendisti vanno considerati a tempo indeterminato, salvo il caso in cui siano stagionali - articolo 21, comma 4, legge 28 Febbraio 1987, n. 56);
- "D" per i dipendenti a tempo determinato, compresi quelli evidenziati da particolari "tipi di rapporto", come ad esempio i contratti di formazione, ecc.
- "S" per i dipendenti stagionali (dipendenti impiegati in attività che si svolgono a cicli stagionali, tipici di aziende conserviere, tabacchifici, zuccherifici, aziende alberghiere, ecc, nelle quali a periodi di attività caratterizzati da assunzioni di personale seguono periodi di sospensione con conseguente risoluzione dei rapporti per fine lavoro all'atto della conclusione del ciclo di produzione medesimo). Le attività stagionali sono definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 Ottobre 1963, n. 1525, modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 Luglio 1995, n. 378.

- nel punto 4 va indicata la matricola del datore di lavoro; si precisa che se nel corso dell'anno per lo stesso lavoratore sono stati versati contributi utilizzando più posizioni aziendali con matricole diverse, devono essere compilati distinti riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali.
- Nel punto 5 "Prov. Lav." deve essere indicata la sigla della provincia in cui il lavoratore svolge la propria attività lavorativa; in caso di variazione durante l'anno, deve essere indicata l'ultima provincia di lavoro. Si precisa che, contrariamente a quanto previsto per la compilazione del Mod. 01/M, il punto va sempre compilato, anche se coincidente con la provincia della matricola aziendale.
Se il lavoratore ha svolto la propria attività all'estero, deve essere indicata la sigla "EE".
- Nei punti da 6 a 8 "Assicurazioni coperte" le aziende industriali dovranno normalmente barrare le gestioni "IVS", "DS" sia con riferimento agli operai che agli impiegati che ai dirigenti, per gli apprendisti si barrerà la casella "IVS"; per gli assunti con contratti di solidarietà, con contratto di formazione e lavoro e con contratto di inserimento, andranno barrate le caselle "IVS" e "DS"; per gli apprendisti trasformati si barreranno le caselle "IVS" e "DS".
Per le aziende artigiane sia con riferimento agli operai che agli impiegati si barreranno le caselle "IVS" e "DS", mentre per gli apprendisti si barrerà la casella "IVS".
- Nel punto 9 "Competenze correnti" devono essere indicate le normali retribuzioni mensili.
- Nel punto 10 "Altre competenze" devono essere indicate le retribuzioni non mensili (arretrati re-

lativi ad anni precedenti, mensilità aggiuntive, ferie e festività non godute, premi, valori sottoposti a ordinaria contribuzione riferiti a polizze, mutui a tasso agevolato, utilizzo di autovetture o altri fringe benefits); devono essere esclusi gli arretrati riferiti ad anni precedenti liquidati a seguito di transazione, conciliazione o sentenza che devono essere imputati agli anni di competenza utilizzando la procedura prevista per le regolarizzazioni contributive.

Si precisa che nel caso nella settimana siano presenti solo festività non godute, i relativi importi dovranno essere sempre indicati nella casella altre competenze (la settimana dovrà essere conseguentemente indicata nel punto "Sett. 1").

- Nel punto 11 "Settimane retribuite" vanno indicate tutte le settimane nelle quali sia stata erogata una qualche retribuzione, anche ridotta, a carico del datore di lavoro ricompresa nel totale esposto nella casella "Competenze Correnti" (è sufficiente una sola ora di retribuzione corrente per avere la copertura assicurativa della settimana). Per settimana deve intendersi il periodo che inizia con la domenica e termina con il sabato successivo; la settimana a cavallo di anno il cui sabato cade nell'anno successivo, va computata nell'anno successivo.
- Nel punto 12 deve essere indicato, per tutti i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale, il numero delle "Settimane utili" così calcolato:
 - a) determinare il numero di ore complessivamente retribuite nell'anno per lavoro a tempo parziale;
 - b) dividere tale monte ore per il numero delle ore settimanali normali previste dal contratto di lavoro per i lavoratori a tempo pieno (40 - 39 ecc.).Il quoziente risultante dall'operazione, eventualmente arrotondato all'unità superiore, costituisce il valore da riportare nella casella. Con riferimento al dato indicato nella casella "Sett. utili" si precisa che lo stesso verrà utilizzato per il calcolo proporzionale dell'anzianità contributiva relativa ai periodi a tempo parziale, ai fini della determinazione della misura della pensione.
- Nel punto 13 "Giornate retribuite" vanno indicate le giornate seguendo lo stesso criterio usato per l'indicazione delle giornate nel modello DM 10/2-89, al fine della verifica del minimale di contribuzione e cioè si conteggeranno 26 giornate per ogni mese (togliendo da 26 le eventuali giornate non retribuite). Il numero delle giornate deve essere indicato anche per i dipendenti part-time.
- Il punto 14 deve essere barrato se l'anno è interamente retribuito.
- Il punto 15 va barrato nel caso di mesi non retribuiti nell'anno.
- Nel punto 16 "Codice contratto" dovrà essere indicato il codice corrispondente al contratto collettivo applicato dall'azienda secondo la codifica riportata in calce al libretto di istruzioni (edizione 1990) già predisposto dall'INPS per la compilazione delle denunce O1/M.
- Nel punto 17, qualora non sia applicato un contratto nazionale, deve essere indicato il tipo di contratto applicato al lavoratore, utilizzando uno dei seguenti codici:
 - * R per contratto Regionale
 - * P per contratto Provinciale
 - * A per contratto Aziendale
 - * N se non viene applicato nessuno dei precedenti tipi di contratto
 - * G contratto di riallineamento o di gradualità.
- Nel punto 18 "Livello inquadramento" dovrà essere indicata la categoria contrattuale nella quale è inquadrato ogni dipendente. Per i dipendenti con qualifica di dirigente dovrà essere indicato

"Dir" mentre per gli apprendisti dovrà essere indicato "App".

- Nel punto 19 deve essere indicata la data effettiva di cessazione del rapporto di lavoro.
- Nel punto 20 "Tipo rapporto" vanno inseriti i codici tipo contribuzione relativamente ai lavoratori per i quali l'azienda usufruisce di agevolazioni contributive. In particolare:
 - 15 per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro (inserimento professionale) con esenzione contributiva al 100%;
 - 38 per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro (inserimento professionale) con esenzione contributiva al 50%;
 - 39 per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro (inserimento professionale) con esenzione contributiva al 25%;
 - 40 per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro (inserimento professionale) con esenzione contributiva al 40% (imprese commerciali e turistiche del Centro-Nord con meno di 15 dipendenti);
 - 52 per i lavoratori assunti con contratto di solidarietà, ai sensi del 2° comma dell'art. 2 L. 863/84;
 - 53 per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro con esenzione contributiva al 100%;
 - 54 per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro successivamente al 30.05.88 (esenzione contributiva al 50%);
 - 56 per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro successivamente al 23.11.90 (esenzione contributiva al 25%);
 - 57 per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro da imprese commerciali e turistiche operanti al Centro-Nord con meno di 15 dipendenti (esenzione contributiva al 40%);
 - 58 per i lavoratori assunti dalle liste speciali di cui all'art. 8 comma 9 L. 407/90 (disoccupati da oltre 24 mesi o in Cigs a zero ore da almeno 24 mesi) con diritto alla riduzione contributiva del 50%.
 - 59 per i lavoratori assunti dalle liste speciali di cui all'art. 8 comma 9 L. 407/90 (disoccupati da oltre 24 mesi o in Cigs a zero ore da almeno 24 mesi) con diritto alla riduzione contributiva del 100% (aziende operanti nel Mezzogiorno e aziende artigiane).
 - 65 per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro con esenzione minima del 25% generalizzata (aziende artigiane, aziende del Mezzogiorno che non hanno diritto ad agevolazioni in misura maggiore).
 - 66 per i lavoratori disabili aventi diritto alla fiscalizzazione totale dei contributi
 - 67 per i lavoratori disabili aventi diritto alla fiscalizzazione dei contributi nella misura del 50%
 - 69 per i lavoratori assunti con contratto di formazione che hanno diritto al beneficio contributivo in misura piena secondo le regole del "de minimis"
 - 70 per i lavoratori che hanno maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità e vi rinunciano per un periodo minimo pari ad anni 2
 - 75 per i lavoratori in mobilità assunti con contratto a tempo indeterminato ai sensi art. 25 comma 9 L. 223/91.
 - 76 per i lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine ai sensi art. 8 comma 2 L. 223/91.
 - 77 per i lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine e trasformato a tempo indeterminato ai sensi art. 8 comma 2 L. 223/91.
 - 78 per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro dal 15.11.91 (profughi italiani).
 - 80 lavoratori esclusi dalla contribuzione IVS che hanno optato per il posticipo del pensionamento (bonus per posticipo pensione).
 - 82 per i lavoratori a tempo determinato, assunti in aziende con meno di 20 dipendenti in sostituzione di personale in astensione obbligatoria e/o facoltativa dal lavoro, per i quali compete la riduzione contributiva del 50%;
 - 84 per i lavoratori assunti con contratto di reinserimento ai sensi art. 20 L. 223/91, per i quali si

- applica la riduzione contributiva del 75%.
- 85 per i lavoratori assunti con contratto di reinserimento, ai sensi art. 20 L. 223/91, per i quali si applica la riduzione contributiva del 37,5%.
- 86 per i lavoratori assunti a tempo pieno e indeterminato provenienti da azienda in Cigs da almeno 6 mesi (i lavoratori devono aver usufruito di almeno 3 mesi di trattamento anche non continuativi).
- 92 per i dirigenti iscritti all'INPDAl, per i quali compete la riduzione del 50% dei contributi a carico azienda.
- A0 Lavoratori assunti con contratto di inserimento di età compresa tra i 18 e i 29 anni esclusi da riduzioni contributive.
- B1 Lavoratori assunti con contratto di inserimento disoccupati di lunga durata di età compresa tra i 29 e i 32 anni per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 25% dei contributi.
- B2 Lavoratori assunti con contratto di inserimento disoccupati di lunga durata di età compresa tra i 29 e i 32 anni per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 40% dei contributi.
- B3 Lavoratori assunti con contratto di inserimento disoccupati di lunga durata di età compresa tra i 29 e i 32 anni per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50% dei contributi.
- B4 Lavoratori assunti con contratto di inserimento disoccupati di lunga durata di età compresa tra i 29 e i 32 anni per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 100% dei contributi.
- C1 Lavoratori assunti con contratto di inserimento con più di 50 anni di età privi del posto di lavoro per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 25% dei contributi.
- C2 Lavoratori assunti con contratto di inserimento con più di 50 anni di età privi del posto di lavoro per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 40% dei contributi.
- C3 Lavoratori assunti con contratto di inserimento con più di 50 anni di età privi del posto di lavoro per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50% dei contributi.
- C4 Lavoratori assunti con contratto di inserimento con più di 50 anni di età privi del posto di lavoro per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 100% dei contributi.
- D1 Lavoratori assunti con contratto di inserimento che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi.
- D2 Lavoratori assunti con contratto di inserimento che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi.
- D3 Lavoratori assunti con contratto di inserimento che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi.
- D4 Lavoratori assunti con contratto di inserimento che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi.
- E1 Lavoratrici assunte con contratto di inserimento di qualsiasi età residenti in area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi.
- E2 Lavoratrici assunte con contratto di inserimento di qualsiasi età residenti in area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi.
- E3 Lavoratrici assunte con contratto di inserimento di qualsiasi età residenti in area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi.
- E4 Lavoratrici assunte con contratto di inserimento di qualsiasi età residenti in area geografica il

cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi.

F1 Lavoratori assunti con contratto di inserimento riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi.

F2 Lavoratori assunti con contratto di inserimento riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi.

F3 Lavoratori assunti con contratto di inserimento riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi.

F4 Lavoratori assunti con contratto di inserimento riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi.

Nel caso in corso d'anno sia intervenuta una variazione del tipo di rapporto (trasformazione da Contratto formazione e lavoro in Contratto a tempo indeterminato, da lavoratore con normale rapporto di lavoro a lavoratore che ha optato per il posticipo del pensionamento, ecc.) dovranno essere compilati distinti riquadri.

- Il punto 21 deve essere barrato nel caso durante l'anno il rapporto di lavoro sia stato trasformato da tempo pieno a tempo parziale o viceversa; in tale evenienza devono essere compilati due distinti riquadri, uno per ciascun tipo di rapporto, osservando le seguenti particolarità:
 - * nel primo numero d'ordine relativo al periodo dell'anno a tempo pieno, l'azienda dovrà indicare nella casella "Settimane retribuite" tutte le settimane retribuite del periodo 2004 a tempo pieno; la casella trasformazione rapporto dovrà essere barrata, mentre nessun dato dovrà essere indicato nella casella "Settimane utili";
 - * nel secondo numero d'ordine relativo al periodo dell'anno a tempo parziale, l'azienda dovrà indicare nella casella "Settimane retribuite" tutte le settimane retribuite del periodo a tempo parziale e dovrà barrare la casella "Trasformazione rapporto" e compilare la casella "Settimane utili".
- Nel punto 22, inerente i dati dell'accantonamento T.F.R., sarà indicato l'importo complessivamente spettante al lavoratore alla data del 31.12.2004 (o alla risoluzione del rapporto se avvenuta in corso d'anno) al netto del contributo dello 0,50% delle eventuali anticipazioni e delle eventuali quote di TFR destinate alla previdenza complementare. Si ricorda che le indicazioni relative al T.F.R. sono richieste per tutti i dipendenti compresi i dirigenti. Se devono essere compilati due o più riquadri, i dati relativi al T.F.R. dovranno essere riportati soltanto sulla denuncia relativa al secondo periodo dell'anno. Per i lavoratori cessati, l'importo va indicato al netto di eventuali acconti già corrisposti, ovvero non deve essere indicato se già integralmente corrisposto.
- Nei punti da 23 a 25 devono essere forniti i dati relativi alla corresponsione degli assegni per nucleo familiare. In particolare, nel punto 23 deve essere indicato il numero della tabella riferita alla composizione del nucleo familiare utilizzata per la determinazione dell'importo dell'assegno spettante; nel punto 24 deve essere indicato il numero dei componenti del nucleo familiare; nel punto 25 deve essere indicato il numero che individua la fascia di reddito del nucleo familiare. I dati vanno riferiti alla situazione del mese di dicembre dell'anno di riferimento della dichiarazione (se gli ANF non sono percepiti nel mese di Dicembre non deve essere inserito alcun dato).

Nei punti da 26 a 34 e nei successivi righe "Retribuzioni particolari" devono essere indicati i dati

relativi a particolari categorie di lavoratori ovvero a particolari tipi di retribuzione. La riga "Retribuzioni particolari" è ripetuta 4 volte. Se non sono sufficienti le righe di un riquadro per esporre tutti i dati di un dipendente, occorre compilare un altro riquadro, riportando i punti da 1 a 4 della sezione 1.

- Nel punto 26 devono essere indicati i diversi tipi di retribuzioni particolari utilizzando uno dei seguenti codici (indichiamo esclusivamente quelli di interesse per le aziende):
"D" lavoratori a domicilio, relativamente alla retribuzione corrisposta per commessa di lavoro terminata nell'anno solare oggetto della denuncia ma la cui data iniziale si colloca nell'anno solare precedente (commessa a cavaliere i due anni solari).
"P" per l'indennità sostitutiva del preavviso
"AE" per i lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive
"AS" per i lavoratori in aspettativa per cariche sindacali
"37" lavoratore richiamato alle armi
"98" lavoratore soggetto al massimale contributivo (art. 2, comma 18, L. 335/95).
- Nei punti 27 e 28 devono essere indicate la data iniziale e quella finale del periodo cui si riferisce la retribuzione particolare considerata.
- Nel punto 29 deve essere indicato l'importo della retribuzione particolare.
- Nel punto 30 deve essere indicato il numero di settimane coperte dalla retribuzione particolare.
- I punti da 31 a 34 non interessano.
Per la compilazione di altri eventuali righi dovranno essere seguite le suddette istruzioni.

Nei punti da 35 a 50 devono essere indicati i dati utili per l'accredito figurativo e indicati fino all'anno 1997 nel quadro "D" del Mod. 01/M.

La compilazione dei predetti punti è richiesta esclusivamente in relazione ai lavoratori per i quali è dovuta all'INPS la contribuzione pensionistica (I.V.S.).

- Nel punto 35, va indicato il totale annuo delle settimane (domenica-sabato) nelle quali è stata erogata una retribuzione ridotta, anche per una sola giornata, per il verificarsi di uno dei seguenti eventi:
 - a) malattia ed infortunio sul lavoro, anche se di durata inferiore a 7 giorni;
 - b) maternità e congedi parentali ex D. Lgs. 151/2001;
 - c) cassa integrazione guadagni;
 - d) malattia L. 88/87 (T.B.C.);
 - e) assenza per donazione di sangue.In tale casella non vanno altresì indicate le settimane nelle quali la riduzione della retribuzione è dovuta esclusivamente all'applicazione di un contratto di solidarietà.
Si conferma che anche nei casi di evento a cavaliere di due anni solari, deve essere considerato il periodo fino al 31 Dicembre dell'anno di riferimento. Nell'ipotesi di evento iniziato nelle giornate di Lunedì, Martedì o Mercoledì e protrattosi nei giorni della settimana successiva, il numero delle settimane da indicare è 2, indipendentemente dal numero dei sabati che cadono nel periodo considerato.
- Nel punto 36 "Retribuzioni ridotte" deve essere indicato l'importo complessivo annuo delle retribuzioni corrisposte dall'azienda a proprio carico, a qualsiasi titolo (lavoro ordinario, ferie, festività, maggiorazione, ecc.), nelle settimane indicate nella precedente casella "Sett." facendo riferimento all'intera settimana (domenica-sabato) in cui si è verificato l'evento, anche se lo stesso

ha avuto inizio nel corso della settimana. Per meglio chiarire tale concetto, si ponga ad esempio una malattia insorta di martedì che si protragga fino al sabato della settimana successiva. In questo caso la "retribuzione ridotta" per le due settimane sarà ottenuta sommando oltre che l'importo della carenza (martedì, mercoledì e giovedì) e dell'integrazione aziendale per i giorni successivi, anche l'importo relativo alle ore lavorate nella giornata di lunedì, ivi comprese eventuali ore straordinarie, maggiorazioni e ogni altra retribuzione assoggettata a contributi, di competenza di quella giornata.

- Nel punto 37 "Diff. Retr. da accreditare per CIG", con riferimento ai periodi di sospensione e/o riduzione relativi all'anno cui si riferisce la denuncia, deve essere indicato l'ammontare complessivo delle retribuzioni che sarebbero spettate al lavoratore se avesse lavorato normalmente. Tale dato dovrà essere indicato al netto delle somme corrisposte dal datore di lavoro nel periodo interessato (assoggettate, di conseguenza, a contribuzione) e delle somme corrispondenti a giornate non integrabili.

Per i lavoratori ai quali si applica il contratto di solidarietà dovrà essere indicata la parte di retribuzione persa senza considerare quegli aumenti retributivi derivanti da accordi aziendali conclusi nei sei mesi precedenti la stipula del contratto di solidarietà; in tale importo vanno comprese le quote di ferie, festività e mensilità aggiuntive eventualmente non più a carico del datore di lavoro, calcolate con lo stesso criterio illustrato sopra per la determinazione della normale retribuzione mensile.

- Nei punti 38, 40, 42, 44, 46 e 48 "Sett.1" devono essere indicate, distintamente per la malattia o infortunio, per la maternità - per i permessi giornalieri e orari di cui all'art. 33 L. 104/92 - per i permessi non retribuiti per malattia del bambino - per i permessi per allattamento, per la malattia di cui alla L. n. 88/1987 (TBC), per la CIG e **per i congedi per il periodo massimo di 2 anni nella vita lavorativa per assistere il familiare portatore di handicap grave**, il numero totale annuo delle settimane intere di calendario (da domenica a sabato) per le quali il lavoratore non ha percepito alcuna retribuzione dal datore di lavoro. Non devono essere computate le settimane caratterizzate da eventi di malattia ed infortunio sul lavoro di durata inferiore a sette giorni.

La settimana intera si realizza nell'ipotesi in cui l'evento malattia è pari a sette giorni e comprende il periodo dalla domenica al sabato anche nell'ipotesi in cui si lavori con la settimana corta.

Le settimane nelle quali non viene effettuata alcuna prestazione lavorativa, ma nelle quali viene ugualmente corrisposta una retribuzione a carico del datore di lavoro (festività, ecc.) si devono considerare settimane a retribuzione ridotta anche se, ai fini della CIG, sono valutate come settimane di sospensione.

- Nei punti 39, 41, 43, 45, 47 e 49 "Sett.2", devono essere indicate, in corrispondenza di ognuno dei precitati eventi, il numero totale annuo delle settimane caratterizzate da una retribuzione ridotta: anche in tale caso non devono essere computate le settimane caratterizzate da eventi di malattia ed infortunio sul lavoro di durata inferiore a sette giorni.
- Nel punto 50 "Donat. Sangue L. 107/90" si deve indicare il numero delle settimane in cui il donatore, in conseguenza alla donazione, ha avuto una retribuzione ridotta. In tal caso devono essere compilati anche i punti 35 e 36.

Criteria per la compilazione dei punti 40/41 e 42/43:

Nei punti 40 (Sett.1) e 41 (Sett.2) in corrispondenza della casella Mat. e Cong. D. Lgs. 15/01, devono essere riportate le settimane riferite ai seguenti eventi che danno luogo all'accredito sulla base della retribuzione effettiva (art. 8, legge n. 155/1981):

- periodi di astensione obbligatoria;

- periodi di astensione facoltativa di cui all'articolo 7, comma 1, della legge n. 1204 del 1971 come modificata dalla legge 8 marzo 2000, n.53 (6 mesi entro i tre anni di vita del bambino);
- prolungamenti dell'astensione facoltativa per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge n.1204 del 1971 come modificata dalla legge 8 marzo 2000, n.53;
- prolungamento dell'astensione facoltativa di cui all'articolo 33, comma 1, della legge n. 104 del 1992 (prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa per minori con handicap);
- permessi mensili articolo 33, commi 3 e 6, legge n.104 del 1992 (sono superate le disposizioni in merito all'accredito figurativo di cui alla circolare n. 162 del 13 luglio 1993 e circolare n. 80 del 24 marzo 1995, vedi circolare n. 15 del 23 gennaio 2001, punto 7).

In particolare, al punto 40 (Sett.1) della casella Mat. e Cong. D. Lgs. 15/01, deve essere indicato il numero totale annuo delle settimane intere di calendario (da domenica a sabato), durante le quali il lavoratore non ha percepito alcuna retribuzione nè copertura assicurativa (tali settimane, a richiesta degli interessati, verranno accreditate figurativamente). Nel punto 41 (Sett.2) della stessa casella deve essere indicato il numero totale annuo delle settimane caratterizzate da una retribuzione ridotta, con conseguente copertura assicurativa ridotta.

Nei punti 42 (Sett.1) e 43 (Sett.2) inerenti ai Cong. D. Lgs. 151/01, devono essere riportate le settimane riferite ai seguenti eventi che danno luogo all'accredito figurativo sulla base di un valore retributivo convenzionale corrispondente al 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale (vedi circolare n. 15 del 23 gennaio 2001, punto 8):

- permessi orari per allattamento articolo 10 legge n.1204 del 1971;
- periodi di astensione facoltativa di cui all'articolo 7, comma 1, della legge n.1204 del 1971 (oltre i 6 mesi entro i 3 anni di vita del bambino ovvero fruiti fra il 3° e l'8° anno);
- permessi orari articolo 33, commi 2 e 6, legge n.104 del 1992 (sono superate le disposizioni in merito all'accredito figurativo di cui alla circolare n.162 del 13 luglio 1993 e circolare n.80 del 24 marzo 1995);
- permessi per malattia del bambino di età compresa fra i 3 e gli 8 anni di cui all'articolo 7, comma 4, della legge n.1204 del 1971 (fruibili alternativamente, nel limite di 5 giorni l'anno per ciascun genitore).

In particolare, al punto 42 (Sett.1) della casella Cong. D. Lgs. 151/01 deve essere indicato il numero totale annuo delle settimane intere di calendario (da domenica a sabato), durante le quali il lavoratore non ha percepito alcuna retribuzione nè copertura assicurativa, (tali settimane, a richiesta degli interessati, verranno accreditate figurativamente). Nel punto 43 (Sett.2) della stessa casella deve essere indicato il numero totale annuo delle settimane caratterizzate da una retribuzione ridotta, con conseguente copertura assicurativa ridotta.

Relativamente ai **permessi orari per allattamento ed ai permessi orari di cui all'art. 33, comma 2**, della legge 104/1992 si chiarisce che nel punto 43 **deve essere indicato il risultato ottenuto dalla trasformazione in settimane piene dei predetti riposi orari**, diversamente da quanto avviene per la compilazione del punto 35 nel quale vanno indicate soltanto le settimane effettive.

Ai fini della quantificazione dei predetti permessi orari su base settimanale si fa rinvio a quanto illustrato al punto 8 della circolare n. 15/2001 (Not. 10/2001).

Note per la compilazione dei punti da 35 a 50

- * Licenziamento al termine di un periodo caratterizzato da uno degli eventi considerati nei suddetti punti, senza alcuna retribuzione nell'anno: dovranno essere compilati i punti per la parte relativa all'evento che ricorre;

- * settimane caratterizzate da eventi diversi riconoscibili figurativamente: poichè non è possibile operare una distinzione, ma deve essere tenuto fermo il diritto all'accreditamento figurativo, va scelta la soluzione più favorevole al lavoratore. In pratica, in caso di concorso di Cig con altri eventi, va preferita la Cig; in caso di concorso di malattia o infortunio con altri eventi, vanno preferiti gli altri eventi;
 - * settimane nelle quali si verificano, in successione temporale, eventi diversi riconoscibili figurativamente: poichè, anche in tale ipotesi, non è possibile operare una distinzione, tutta la settimana, salvo che nel caso di malattia di comprovata durata inferiore a 7 giorni, dovrà essere considerata caratterizzata dall'evento più favorevole per il lavoratore, come specificato sopra;
 - * eventi accreditabili figurativamente verificatisi nel corso di un rapporto part-time: le annotazioni nei punti da 35 a 50 devono essere fatte senza tenere conto del particolare tipo di rapporto.
- Al punto 51 devono essere indicati i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del lavoratore trattenuti nel periodo di riferimento della certificazione e dovuti all'INPS. Non devono essere indicate le trattenute effettuate ai pensionati che lavorano.
 - I punti 52-53-54 devono essere rispettivamente barrati se, all'atto della consegna del CUD, i contributi INPS sono stati interamente versati, sono stati versati in parte o non sono stati versati. Nel caso si barrino i punti 53 o 54 nelle Annotazioni potranno essere riportate eventuali note di chiarimento.
 - Nel punto 55 per i lavoratori che hanno optato per il posticipo del pensionamento, deve essere riportato l'ammontare del bonus riferito ai contributi pensionistici maturati nell'anno di competenza della certificazione arrotondato all'unità di euro.

La sezione 4 riguarda le collaborazioni coordinate e continuative.

- Al punto 56 va indicata la data in cui ha avuto inizio il rapporto di collaborazione che ha dato origine al compenso; tale data deve essere indicata anche se precedente all'anno 2004 nel caso i compensi percepiti nell'anno 2004 stesso si riferiscano ad anni precedenti (ad esempio per un compenso relativo al mese di Settembre 2002 dovrà essere indicata la data del 1° Settembre 2002).
- Al punto 57 va indicata la data in cui è cessato il rapporto di collaborazione che ha dato origine al compenso ovvero il 31.12.2004 per le collaborazioni ancora in essere a tale data.
- Al punto 58 va indicato il totale dei compensi corrisposti (imponibile INPS).
- Al punto 59 va indicato l'importo complessivo dei contributi dovuti all'INPS.
- Al punto 60 va indicato l'importo dei contributi trattenuti al collaboratore (1/3 dei contributi dovuti).
- Al punto 61 va indicato l'importo dei contributi effettivamente versati dal committente.

DATI ASSICURATIVI INAIL

Il punto 108, qualifica, dovrà essere compilato **soltanto** nell'ipotesi in cui il lavoratore appartenga ad una delle "Ulteriori categorie" della sottostante tabella, utilizzando il relativo codice in essa indicata.

Ulteriori categorie (Qualifica Punto 93)	
Codice	Descrizione
B	Tirocinanti
C	Ricoverati
D	Detenuti
E	Soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società ad eccezione di quelle artigiane
F	Somme corrisposte in base a piani di inserimento professionale
G	Collaboratori familiari di imprese non artigiane
H	Partecipanti all'impresa familiare non artigiana
L	Partecipanti a stage
M	Iscritti alle compagnie portuali
N	Componenti le carovane di facchini, vetturini o barrocciai
P	Pescatori autonomi e soci di cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne
Z	Altri

Al punto 109 deve essere indicato il numero della posizione assicurativa territoriale e il relativo controcodice nella quale è stato compreso il lavoratore oggetto della dichiarazione.

Nel caso in cui l'assicurato abbia svolto, nel corso dello stesso anno, attività riconducibili a due diverse posizioni assicurative territoriali, si dovranno utilizzare ulteriori righe; sono, infatti, da assimilare ad "inizio" e "fine" rapporto di lavoro anche trasferimenti di soggetti da una posizione assicurativa ad un'altra nell'ambito della stessa azienda.

I punti 110 e 111 devono essere compilati per indicare il periodo di inclusione del soggetto assicurato nella posizione assicurativa di riferimento.

L'indicazione è obbligatoria nei seguenti casi:

- * periodo non coincidente con l'anno solare;
- * modifica in corso d'anno della posizione assicurativa di riferimento.

Nei casi in cui si sia verificata in corso d'anno una variazione della qualifica del soggetto assicurato e/o delle condizioni contrattuali o una trasformazione del tipo di rapporto del soggetto stesso (ad esempio, da contratto di formazione a contratto a tempo indeterminato) sarà necessario utilizzare più righe riportando su ognuno di essi le informazioni relative al periodo assicurato.

Qualora il soggetto assicurato abbia svolto nell'anno di riferimento e nell'ambito della stessa posizione attività in modo discontinuo, nel punto 110 deve essere indicato il primo giorno di occupazione e, nel punto 111, l'ultimo giorno di occupazione del soggetto stesso.

Nel punto 112 dovrà essere indicato il codice comunale (ad es. per il Comune di Brescia B157) della località nella quale l'assicurato ha svolto l'attività tutelata nel corso dell'anno oggetto della denuncia e, in caso di lavorazioni effettuate in più unità produttive nel corso dello stesso anno, il codice comunale della località in cui è stata svolta in modo prevalente l'attività assicurata.

Qualora il soggetto assicurato appartenga alla categoria del personale "viaggiante", in luogo del punto 112 deve essere compilato il punto 113 barrando l'apposita casella.

Quarta Pagina

La sezione del Mod. 770/2005-Semplificato dedicata al lavoro dipendente e assimilato si chiude con la parte “D” nella quale vanno riportati i dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell’assistenza fiscale prestata nel corso del 2004 dal sostituto stesso o da un C.A.F. al quale il dipendente si sia rivolto.

I versamenti ad essa relativi confluiscono nel prospetto ST assieme alle altre ritenute operate e pagamenti eseguiti.

Si ricorda che a partire dal 1999:

- 1) è stata ampliata la tipologia di soggetti che possono richiedere l’assistenza fiscale, con l’inserimento dei titolari di **redditi di collaborazione coordinata e continuativa**. Questi soggetti, tuttavia, possono avvalersi dell’assistenza fiscale:
 - a) solo tramite un C.A.F.;
 - b) a condizione che il rapporto di collaborazione sia in corso almeno nei mesi di Giugno e Luglio;
 - c) siano conosciuti i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio;
- 2) i datori di lavoro non sono più obbligati a prestare l’assistenza fiscale, a prescindere dal numero di dipendenti (ne hanno la semplice facoltà);
- 3) permane, comunque, l’obbligo di effettuare le operazioni di conguaglio in base alle dichiarazioni elaborate dai C.A.F.;
- 4) i coniugi non legalmente ed effettivamente separati possono usufruire dell’assistenza fiscale presentando il Mod. 730 in forma congiunta (anche se nessuno dei due è a carico dell’altro). Questa possibilità sussiste a condizione che:
 - a) almeno uno dei due coniugi sia titolare di un reddito che consenta l’accesso all’assistenza fiscale;
 - b) nessuno dei due possieda redditi che ne escluda l’utilizzo.Qualora entrambi i coniugi possano avvalersi dell’assistenza fiscale, essi possono scegliere il sostituto al quale presentare la dichiarazione o far effettuare le operazioni di conguaglio. In tal caso nel Mod. 730 deve essere indicato come “dichiarante” il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione congiunta ovvero, se la dichiarazione viene presentata ad un C.A.F., il coniuge che ha come sostituto d’imposta quello scelto per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio;
- 5) le operazioni di liquidazione vanno effettuate nel mese di Luglio.

Si precisa, altresì, che nella presente parte vanno indicate le suddette operazioni di assistenza fiscale anche se effettuate a seguito di:

- comunicazioni rettificative e integrative Mod. 730-4;
- comunicazioni (anche integrative) Mod. 730-4 pervenute tardivamente;
- conguagli operati tardivamente relativi a comunicazioni Mod. 730-4 (anche rettificative) pervenute entro i termini;
- conguagli tardivi relativi all’assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d’imposta, anche in seguito a rettifica dei Mod. 730-3.

Vanno, infine, esposte le somme che non sono state trattenute o rimborsate dal sostituto nel corso del 2004.

Il sostituto è tenuto ad esporre i dati relativi agli importi rimborsati e trattenuti senza effettuare fra

tali ammontari alcuna compensazione, anche in presenza di dichiarazioni rettificative e/o integrative.

Nel caso in cui gli importi risultino inferiori all'unità di euro, nel rispetto delle regole sul troncamento, il sostituto non deve indicare alcun importo. Per ogni singolo rigo relativo agli importi da esporre nei punti da 2 a 32, qualora tutti gli importi del rigo siano inferiori all'unità di euro occorre barrare le caselle di cui ai punti 5, 9, 13, 18, 23, 28 e 33.

La parte "D" è divisa in 4 sezioni:

- A) assistenza 2004, concernente operazioni di conguaglio da Luglio a Dicembre 2004 (punti da 1 a 42);
- B) rettifiche (punti da 43 a 52);
- C) conguagli non effettuati o non completati (punti da 53 a 69);
- D) dati del C.A.F. (punti da 70 a 73).

A) Assistenza 2004

- 1) In tale sezione vanno inseriti i dati riguardanti le operazioni di conguaglio effettuate da Luglio a Dicembre 2004, incluse quelle derivanti da Mod. 730 rettificativi, tardivi od integrativi: pertanto nei punti 2, 8, 10, 15, 20, 25, 32 e 41 andranno indicati i rimborsi complessivamente effettuati anche a seguito di rettifiche ed integrazioni e nei punti 3, 6, 11, 16, 21, 26, 30 e 39 andranno indicati gli importi complessivamente trattenuti nei singoli mesi anche a seguito di rettifiche, al netto degli interessi a qualsiasi titolo trattenuti. Nei punti 4, 7, 12, 17, 22, 27, 31 e 40 vanno indicati gli interessi complessivamente trattenuti nei singoli mesi per incapienza della retribuzione e/o per rettifica, sommati agli interessi complessivamente trattenuti per rateizzazione.
- 2) Le operazioni di conguaglio riguardano:
 - il saldo IRPEF 2003
 - la prima rata acconto IRPEF 2004
 - l'addizionale regionale 2003 dichiarante
 - l'addizionale regionale 2003 coniuge dichiarante
 - l'addizionale comunale 2003 dichiarante
 - l'addizionale comunale 2003 coniuge dichiarante
 - l'acconto 20% su redditi soggetti a tassazione separata
 - la seconda rata acconto IRPEF 2004.
- 3) Il conguaglio consiste nel trattenere o nel rimborsare le imposte indicate al punto 2) risultanti dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3 (assistenza diretta) o Mod. 730-4 (assistenza tramite C.A.F.).
 - a) Se dal conguaglio risulta un importo a credito, il rimborso è effettuato mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di IRPEF e/o addizionale comunale e/o regionale all'IRPEF **effettuate sui compensi corrisposti nel mese di Luglio** utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle suddette ritenute relative alla totalità dei compensi corrisposti nello stesso mese di Luglio.
Se anche quest'ultimo ammontare è insufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui sono rimborsati mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell'anno.
In presenza di una pluralità di aventi diritto, i rimborsi avranno cadenza mensile in percentuale uguale per tutti gli assistiti, determinata dal rapporto tra l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti, compresi quelli

non aventi diritto al rimborso, e l'ammontare complessivo del credito da rimborsare. Se alla fine dell'anno non è stato possibile effettuare l'intero rimborso, il sostituto deve astenersi dal continuare e comunicare all'interessato, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3, gli importi residui ai quali lo stesso ha diritto provvedendo anche ad indicarli nella relativa certificazione.

Tali importi potranno essere fatti valere dal contribuente nella successiva dichiarazione o nella prima dichiarazione utilmente presentata se l'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi.

b) Se dal conguaglio risulta un importo a debito dobbiamo distinguere:

b1) assistenza prestata ai dipendenti

L'importo a debito va trattenuto dalla retribuzione corrisposta in Luglio.

Se il dipendente sceglie il versamento rateale (da un minimo di due ad un massimo di cinque rate, in quanto la rateizzazione non può oltrepassare il mese di Novembre), ogni rata va maggiorata degli interessi al tasso dello 0,5% mensile.

Se la retribuzione corrisposta in Luglio è insufficiente, il debito residuo va trattenuto sulle retribuzioni corrisposte nei mesi successivi fino ad esaurimento e, comunque, non oltre le retribuzioni corrisposte nel mese di Dicembre.

Sulle somme trattenute dopo il mese di Luglio sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,4% mensile.

Qualora, al termine del periodo d'imposta, il datore di lavoro non abbia potuto trattenere l'intero importo delle somme dovute, per insufficienza delle retribuzioni erogate nell'anno, l'importo non trattenuto e il relativo interesse dello 0,4% mensile vanno comunicati al dipendente che dovrà procedere al relativo versamento con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche;

b2) assistenza prestata ai collaboratori coordinati e continuativi

L'importo a debito va trattenuto dal compenso corrisposto nel mese di Luglio.

Nel caso in cui il sostituto d'imposta non corrisponda compensi al collaboratore nel mese di Luglio, ma preveda di corrisponderne entro Dicembre, lo stesso sostituto lo comunica al contribuente che dovrà scegliere fra:

- versare direttamente le somme dovute (negli stessi termini e con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche);
- chiedere al sostituto d'imposta di trattenere quanto dovuto nel primo mese utile, con l'applicazione dell'interesse nella misura dello 0,4% mensile.

Se, invece, il sostituto d'imposta prevede di non corrispondere alcun compenso al collaboratore entro il 31 Dicembre, quest'ultimo dovrà provvedere al versamento diretto.

4) In caso di conguaglio tardivo, cioè effettuato dopo il mese di Luglio:

a) per causa imputabile al datore di lavoro;

b) per causa imputabile al C.A.F. che abbia trasmesso al datore di lavoro il Mod. 730-4 oltre il 30 Giugno;

sull'importo a debito del dipendente si applica la sanzione amministrativa del 30%.

E' ammesso il "ravvedimento operoso" con riduzione della sanzione:

* ad un ottavo (3,75%) se l'importo a debito e la sanzione ridotta vengono versati entro 30 giorni dalla scadenza del termine;

* ad un quinto (6%) se l'importo a debito e la sanzione ridotta sono versati entro il 30 Settembre 2005.

In entrambi i casi sono dovuti gli interessi al tasso legale per i giorni di ritardo.
La sanzione e gli interessi sono dovuti dal datore di lavoro nel caso sub a) e dal C.A.F. nel caso sub b).

5) In caso di conguaglio rettificativo da parte del datore di lavoro (assistenza diretta) o da parte del C.A.F. (assistenza indiretta) in seguito ad una errata redazione dell'originario modello 730-3 o 730-4, poiché la nuova disciplina sull'assistenza fiscale non prevede sanzioni specifiche, si applica la sanzione ordinaria solo se il conguaglio rettificativo ha determinato un tardivo versamento delle somme dovute dal contribuente. La sanzione è quella indicata al precedente punto 4) con possibilità di ricorrere al "ravvedimento operoso". La sanzione è dovuta dall'autore della violazione e, quindi, dal sostituto d'imposta o dal C.A.F.

6) Saldo IRPEF 2003

- Al punto 1 va indicato il mese in cui sono iniziate le operazioni di conguaglio i cui dati sono esposti nei punti da 2 a 32; il valore da indicare in tale casella deve essere necessariamente compreso tra 7 (Luglio) e 12 (Dicembre).
- Al punto 2 va indicato l'importo dell'IRPEF complessivamente rimborsata.
- Al punto 3 va indicato l'importo totale dell'IRPEF complessivamente trattenuta, al netto di qualsiasi interesse.
- Al punto 4 va indicato l'ammontare degli interessi complessivamente trattenuti per incapienza della retribuzione e/o rettifica e/o rateizzazione.

Nel caso in cui tutti gli importi da indicare nei punti 2, 3 e 4 siano inferiori all'unità di euro occorre barrare la casella 5.

7) Prima rata d'acconto IRPEF per il 2004

- Al punto 6 va indicato l'ammontare totale della prima rata d'acconto IRPEF per il 2004 complessivamente trattenuta, al netto di qualsiasi interesse.
- Al punto 7 va indicato l'ammontare degli interessi complessivamente trattenuti per incapienza della retribuzione e/o rettifica e/o rateizzazione.
- Al punto 8 va indicato l'ammontare dell'importo complessivamente rimborsato a seguito di rettifica di un modello 730 precedentemente presentato.

Nel caso in cui tutti gli importi da indicare nei punti 6, 7 e 8 siano inferiori all'unità di euro occorre barrare la casella 9.

8) Addizionale regionale 2003 dichiarante e coniuge dichiarante

- Ai punti 10 e 15 va indicato l'ammontare dell'addizionale regionale IRPEF complessivamente rimborsata rispettivamente al dichiarante e al coniuge dichiarante.
- Ai punti 11 e 16 va indicato l'ammontare totale dell'addizionale regionale IRPEF trattenuta rispettivamente al dichiarante e al coniuge dichiarante, al netto di qualsivoglia interesse.
- Ai punti 12 e 17 va indicato l'importo degli interessi complessivamente trattenuti per incapienza della retribuzione e/o rettifica e/o rateizzazione rispettivamente al dichiarante e al coniuge dichiarante.
- Ai punti 14 e 19 vanno indicati i codici delle regioni relativi all'addizionale regionale all'IRPEF dovuta rispettivamente dal dichiarante e dal coniuge dichiarante rilevabili dai modelli 730.

Nel caso in cui tutti gli importi da indicare nei punti 10, 11 e 12 e/o nei punti 15, 16 e 17 siano inferiori all'unità di euro occorre barrare la casella 13 e/o 18.

9) Addizionale comunale 2003 dichiarante e coniuge dichiarante

Lo schema è il medesimo di cui al precedente punto 8).

10) Acconto tassazione separata

- Al punto 30 va indicato l'ammontare totale trattenuto - al netto di eventuali interessi - dell'acconto del 20% relativo a taluni redditi soggetti a tassazione separata.
- Al punto 31 vanno indicati gli interessi complessivamente trattenuti per incapacienza e/o rettifica e/o rateizzazione.
- Al punto 32 va indicato l'importo complessivamente rimborsato a seguito di rettifica o integrazione di un Mod. 730 precedentemente presentato.

Nel caso in cui tutti gli importi da indicare nei punti 30, 31 e 32 siano inferiori all'unità di euro occorre barrare la casella 33.

11) Seconda rata d'acconto IRPEF per il 2004

In tale sezione vanno inseriti i dati concernenti le operazioni di conguaglio effettuate a Novembre e Dicembre 2004 riferite alla seconda o unica rata d'acconto IRPEF.

- Al punto 38 va indicato il mese (11-Novembre o 12-Dicembre) in cui sono iniziate le operazioni di conguaglio i cui dati sono esposti nei punti da 39 a 42.
- Al punto 39 va indicato l'ammontare della seconda o unica rata d'acconto IRPEF complessivamente trattenuta all'assistito al netto di qualsivoglia interesse.
- Al punto 40 vanno indicati gli interessi trattenuti per incapacienza della retribuzione o del compenso di Novembre e/o per rettifica.
- Al punto 41 va indicato l'importo rimborsato a seguito di rettifica di un Mod.730 precedentemente presentato.
- Il punto 42 deve essere compilato utilizzando uno dei seguenti codici:
 - A - richiesta di minore secondo o unico acconto
 - B - tutti gli importi da esporre sono inferiori ad 1 unità di euro.

12) Integrazioni

In presenza di comunicazioni integrative (Mod. 730-4 integrativo) dalle quali siano risultati a favore del contribuente dei rimborsi (a titolo di saldo IRPEF, addizionali regionale e comunale all'IRPEF e/o di acconto del 20% su taluni redditi soggetti a tassazione separata) rispetto ai conguagli effettuati a seguito di precedenti liquidazioni risultanti da Mod. 730-3 o da Mod. 730-4, il sostituto deve compilare il quadro come segue:

- nei punti 3, 11, 16, 21, 26 e 30 deve riportare quanto complessivamente trattenuto indipendentemente dai rimborsi effettuati a seguito dell'integrazione;
- nei punti 2, 10, 15, 20, 25 e 32 deve riportare quanto complessivamente rimborsato.

I punti 2, 8, 10, 15, 20, 25, 32 e 41 dovranno inoltre ricomprendere anche i rimborsi (o gli ulteriori rimborsi) derivanti da Mod. 730 rettificativi (si veda oltre la sezione "Rettifiche").

13) Altri dati

Il punto 34 deve essere compilato utilizzando uno dei seguenti codici:

- A - conguaglio tardivo derivante da Mod. 730-3
- B - conguaglio tardivo derivante da comunicazione Mod. 730-4 pervenuta entro i termini
- C - conguaglio conseguente a comunicazione tardiva di Mod. 730-4
- D - Mod. 730-3 o Mod. 730-4 dal quale non risulta alcun debito o credito

Il punto 35 deve essere compilato in presenza di Mod. 730-3 o 730-4 a rettifica. In tal caso va utilizzato uno dei seguenti codici:

- A - conguaglio derivante da Mod. 730-3 o 730-4 rettificativo
- B - conguaglio tardivo derivante da Mod. 730-3 rettificativo
- C - conguaglio tardivo derivante da comunicazione Mod. 730-4 rettificativa
- D - conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione tardivamente pervenuta al sostituto per la quale non è stato effettuato il conguaglio
- E - conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione tempestivamente pervenuta al sostituto ma per la quale non è stato effettuato il conguaglio
- F - rettifica del solo codice regione
- G - rettifica del solo codice comune.

La casella del punto 36 deve essere barrata qualora i dati contenuti nei punti 2, 10, 15, 20, 25 e 32 siano relativi, anche in parte, a conguagli derivanti da Mod. 730-4 integrativi.

La casella del punto 37 deve essere barrata qualora il Mod. 730/2004 non sia risultato liquidabile.

B) Rettifiche

1) Questa sezione va utilizzata ai fini dell'esposizione delle somme trattenute al netto dei relativi interessi, a seguito di conguagli derivanti da Mod. 730 rettificativi. Tali importi devono inoltre essere ricompresi nei punti 3, 6, 11, 16, 21, 26, 30 e 39. Si ricorda che i rimborsi derivanti dalla liquidazione rettificativa devono essere complessivamente riportati nei punti 2, 8, 10, 15, 20, 25, 32 e 41.

2) Nei punti 43 e 51 deve essere indicato il mese (valori da 8 a 12) in cui sono iniziate le operazioni di conguaglio a rettifica (anche in presenza di soli rimborsi).

Al punto 44 va indicata l'imposta trattenuta a titolo di saldo IRPEF 2003.

Al punto 45 va indicata l'imposta trattenuta a titolo di 1^ rata acconto IRPEF 2004.

Al punto 46 va indicato l'importo trattenuto a titolo di addizionale regionale 2003 dichiarante.

Al punto 47 va indicato l'importo trattenuto a titolo di addizionale regionale 2003 coniuge.

Al punto 48 va indicato l'importo trattenuto a titolo di addizionale comunale 2003 dichiarante.

Al punto 49 va indicato l'importo trattenuto a titolo di addizionale comunale 2003 coniuge.

Al punto 50 va indicato l'importo trattenuto a titolo di acconto tassazione separata.
Al punto 52 va indicata l'imposta trattenuta a titolo di 2^a rata acconto IRPEF per il 2004.

Nei casi di rettifica del solo codice regione relativo all'addizionale regionale all'IRPEF, il sostituto deve compilare i punti 14 e 19 riportando il codice corretto e compilando il punto 35 con il codice F. Nei casi di rettifica del solo codice comunale relativo all'addizionale comunale all'IRPEF, il sostituto deve compilare i punti 24 e 29 riportando il codice corretto e compilando il punto 35 con il codice G.

Nel caso di conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione pervenuta al sostituto per la quale non è stato effettuato il conguaglio (punto 35 compilato con il codice "D" o "E") i dati da indicare nel riquadro "Rettifiche" devono essere riportati anche nei corrispondenti punti del riquadro "Assistenza 2004".

C) Conguagli non effettuati o non completati

Tale sezione va utilizzata ai fini dell'esposizione dei dati concernenti i conguagli non effettuati o non completati (caselle da 53 a 69).

Il punto 53 va compilato indicando il motivo per cui il conguaglio non è stato effettuato, ovvero non è stato completato, utilizzando uno dei seguenti codici:

- A - cessazione del rapporto di lavoro
- B - aspettativa senza retribuzione
- C - decesso
- D - retribuzione insufficiente
- E - rimborso non effettuato in tutto o in parte per incapienza del monte ritenute.
- F - passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro.

Nei punti da 54 a 69 andranno evidenziati gli importi delle varie imposte non rimborsati e/o non trattenuti al dichiarante e/o al coniuge dichiarante.

D) Dati del C.A.F.

In questa sezione vanno indicati i dati del C.A.F. che ha effettuato le comunicazioni dei modelli 730-4 o 730-4 integrativo. Tali elementi vanno desunti dalla Sezione I dei predetti modelli.

Al punto 70 va indicato il codice fiscale del C.A.F.

Al punto 71 va indicato il numero di iscrizione all'albo.

Al punto 72 va indicata la data di ricezione del Mod. 730-4. Tale data assume particolare importanza per stabilire l'eventuale responsabilità del C.A.F. per la mancata o tardiva effettuazione dei conguagli.

Al punto 73 va indicata la data di ricezione del Mod. 730-4 rettificativo.

5 - MOD. 770 SEMPLIFICATO
COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO
AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

A) Disposizioni di carattere generale

- 1) Il quadro va utilizzato per indicare l'elenco dei soggetti ai quali nel corso del 2004 sono stati corrisposti compensi per redditi di lavoro autonomo e provvigioni assoggettati a ritenuta.
- 2) I **redditi di lavoro autonomo** da indicare nel quadro sono, fra gli altri:
 - a) gli onorari corrisposti ai professionisti operanti sia in forma individuale che associata;
 - b) le somme corrisposte agli eredi dei professionisti (che hanno natura di redditi professionali soggetti alla ritenuta del 20%);
 - c) gli utili corrisposti dall'associante all'associato per la partecipazione ad un'associazione in partecipazione quando l'apporto è costituito esclusivamente da una prestazione di lavoro;
 - d) le indennità corrisposte agli agenti di commercio, in relazione alla cessazione del rapporto (indennità per la risoluzione del rapporto, indennità sostitutiva del preavviso, indennità di clientela). Mentre le indennità corrisposte agli agenti di commercio che operano in forma individuale sono sempre state considerate reddito di lavoro autonomo e, quindi, assoggettate a ritenuta d'acconto, quelle corrisposte alle società di persone fino al 2003 sono state considerate reddito d'impresa e, quindi, tassate per competenza in capo all'agente e non assoggettate a ritenuta. Con la riforma fiscale introdotta dal 2004 queste indennità sono state escluse dal reddito d'impresa (art. 56, terzo comma, lett. a) e assoggettate alla ritenuta d'acconto del 20% (art. 25, primo comma, ultimo capoverso del D.P.R. 600/73) anche se percepite da società di persone (a conferma si veda la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 29.7.2005 n. 105/E). Pertanto esse vanno indicate nel presente quadro (anche se le istruzioni ministeriali citano erroneamente solo gli agenti che operano in forma individuale).
 - e) i redditi di lavoro autonomo percepiti da soggetti non residenti a fronte di prestazioni effettuate in Italia, anche nell'esercizio d'impresa. Tali redditi sono soggetti alla ritenuta del 30% a titolo di imposta ai sensi dell'art. 25 secondo comma del DPR 600/73, salvo esoneri o riduzioni derivanti dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni;
 - f) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, di processi, formule, ecc. se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese (diritti d'autore, royalties e simili);
 - g) i redditi di lavoro autonomo occasionale.

Ricordiamo che nel quadro non vanno indicati i compensi per le collaborazioni coordinate e continuative, in quanto sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, nè le relative indennità di fine rapporto. Entrambi questi tipi di reddito vanno indicati nel quadro relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.

- 3) Nel quadro vanno indicate anche le **provvigioni** corrisposte nel 2004 agli agenti di commercio ed ai procacciatori occasionali d'affari, sia che operino in forma individuale che societaria.
 - a) Sono escluse le provvigioni corrisposte ad agenti residenti all'estero, in quanto non soggette a ritenuta.
 - b) L'art. 19 primo comma del DPR 917/86 e l'art. 25 bis terzo comma del DPR 600/73 stabiliscono che le ritenute d'acconto possono essere scomutate per competenza, cioè nella dichiarazione nella quale sono stati indicati i redditi cui ineriscono, a condizione che esse siano state operate prima della presentazione della dichiarazione stessa. Così un agente può detrarre nella prossima dichiarazione dei redditi le ritenute sulle provvigioni maturate nel 2004 ma subite nel 2005 prima della presentazione della dichiarazione stessa, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla ditta preponente.
Tali provvigioni e ritenute non vanno, però, indicate dal sostituto d'imposta sul Mod. 770 relativo al 2004, bensì su quello relativo al 2005.
Sul Mod. 770 di quest'anno vanno indicate, invece, le provvigioni maturate nel 2003 e as-

soggettate a ritenuta nel 2004.

- 4) I dati vanno esposti sulla base del criterio di cassa e, quindi, vanno indicati i compensi e le provvigioni **corrisposti** nel 2004.

B) Compilazione del quadro

- 1) Va compilato un quadro per ogni percipiente
- 2) Salvo quanto si dirà più oltre, ogni quadro deve essere numerato progressivamente (nella casella “Progressivo Comunicazione”).
- 3) Nel caso in cui un soggetto abbia percepito somme per causali diverse, va compilato un quadro per ogni causale.
- 4) Nel caso in cui un soggetto abbia percepito più compensi per una stessa causale, il sostituto d’imposta può scegliere una delle seguenti modalità:
 - a) compilare un unico quadro nel quale totalizzare gli importi delle singole certificazioni;
 - b) compilare più quadri, contraddistinti ciascuno da un proprio numero progressivo, quante sono state le erogazioni dei compensi;
 - c) compilare più quadri quante sono state le erogazioni dei compensi indicando:
 - i dati anagrafici solo nel primo quadro;
 - lo stesso numero progressivo in ciascun quadro;
 - nei singoli quadri, corrispondenti ad ogni erogazione di compensi, i dati numerici relativi all’erogazione stessa (codici da 16 a 32).
- 5) Relativamente alla compilazione del quadro segnaliamo quanto segue:
 - a) il punto 10 interessa soltanto le società sportive dilettantistiche;
 - b) nei punti da 8 a 11 (escluso il punto 10) va indicata la residenza del percipiente italiano;
 - c) se il percipiente è un “non residente” non vanno compilati i punti da 8 a 11, ma quelli da 12 a 15 in cui vanno indicati:
 - c1) al punto 12 il codice di identificazione fiscale rilasciato dall’Autorità fiscale del paese di residenza o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un’authority amministrativa del paese di residenza;
 - c2) ai punti 13 e 14 la località di residenza estera e il relativo indirizzo;
 - c3) al punto 15 il codice dello stato estero di residenza desumibile dalla tabella SG posta nell’Appendice alle istruzioni;
 - d) al punto 16 va indicata la “causale” del compenso o della provvigione, espressa mediante l’utilizzo del codice appropriato scelto nell’elenco qui di seguito riprodotto:
 - A - prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale;
 - B - utilizzazione economica, da parte dell’autore o dell’inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico;
 - C - utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
 - D - utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali;
 - E - levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali;
 - F - prestazioni rese dagli sportivi con contratto di lavoro autonomo;
 - G - indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale;
 - H - indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia;
 - I - indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili;
 - L - utilizzazione economica, da parte di soggetto diverso dall’autore o dall’inventore di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico,
 - M - prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;

- N - indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;
- Q - provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario;
- R - provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante plurimandatario,
- S - provvigioni corrisposte a commissionario;
- T - provvigioni corrisposte a mediatore;
- U - provvigioni corrisposte a procacciatore di affari;
- V - provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio;
- W - provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici (L. 25 Febbraio 1987, n. 67);
- Z - titolo diverso dai precedenti;
- e) se nel campo della causale sono stati indicati i codici "G", "H" o "I", al punto 17 va indicato l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione. In caso di anticipazioni va indicato l'anno 2004;
- f) la casella 18 va barrata se al punto 17 è stata indicata un'anticipazione;
- g) al punto 19 va indicato l'ammontare lordo corrisposto, comprensivo delle somme non soggette a ritenuta e, per i compensi a professionisti, al netto dell'eventuale contributo integrativo alle Casse professionali. Ovviamente non va indicata nemmeno l'IVA;
- h) in caso di percipienti non residenti, al punto 20 vanno indicate le somme non assoggettate a ritenuta in forza di una convenzione internazionale contro le doppie imposizioni. In questo caso il sostituto d'imposta deve conservare ed esibire, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, il certificato rilasciato dal competente ufficio fiscale estero attestante la residenza del percettore. Nel caso in cui esista un modello convenzionale, quest'ultimo, debitamente compilato, sostituisce la predetta documentazione;
- i) al punto 21 va indicata quella parte dell'importo lordo non costituente imponibile fiscale, come, ad esempio:
- le somme anticipate dal professionista o dall'agente in nome e per conto della ditta;
 - l'abbattimento forfetario del 25% per diritti d'autore e royalties;
 - la quota di provvigioni non soggetta a ritenuta (50% o 80% delle provvigioni secondo che l'agente operi da solo o con la collaborazione di terzi);
- l) al punto 22 va indicato per differenza l'imponibile;
- m) al punto 23 vanno indicate le ritenute operate a titolo di acconto;
- n) al punto 24 vanno indicate le ritenute operate a titolo d'imposta (interessano le associazioni sportive);
- o) al punto 25 vanno indicate le ritenute non operate e non versate per effetto di eventi eccezionali;
- p) i punti 26, 27 e 28 non interessano;
- q) ai punti 29 e 30 vanno indicate rispettivamente le eventuali somme corrisposte a titolo di anticipazioni negli anni precedenti e le relative ritenute;
- r) ai punti 31 e 32, di nuova istituzione, va indicata rispettivamente la quota a carico del committente e quella a carico del lavoratore autonomo occasionale dei contributi dovuti sulle somme erogate eccedenti 5.000 euro.

6 - MODELLO 770-ORDINARIO

I quadri del Mod. 770-Ordinario che possono interessare sono i seguenti.

QUADRO SF

Vanno indicati i redditi di capitale, ad eccezione di quelli per i quali non è richiesta l'elencazione nominativa dei percipienti. Nella categoria rientrano:

- 1) gli interessi corrisposti dalle imprese su prestiti erogati da soggetti non imprenditori (ricordiamo, infatti, che gli interessi su mutui erogati da un soggetto imprenditore costituiscono per il mutuatario reddito d'impresa e, quindi, non vanno assoggettati a ritenuta alla fonte). Rientrano in questa categoria gli interessi sui finanziamenti fatti dai soci alla società a titolo oneroso, soggetti alla ritenuta d'acconto del 12,5% ai sensi dell'art. 26 ultimo comma del DPR 600/73 dopo la modifica introdotta dall'art. 12 del D. Lgs. 21.11.97 n. 461.

Non vanno più indicati gli utili corrisposti dall'associante all'associato per la partecipazione ad un'associazione in partecipazione quando l'apporto non è costituito esclusivamente da una prestazione di lavoro (come vedremo in seguito questi utili vanno indicati nei quadri SI ed SK).

QUADRO SH

Può rivestire qualche interesse il Prospetto B nel quale vanno indicati i redditi di capitale di cui all'art. 44 del DPR 917/86 (esclusi i dividendi e gli interessi su obbligazioni) corrisposti da ditte individuali o da società di persone a soggetti non residenti (per esempio: interessi su capitali dati a mutuo, compensi per prestazioni di garanzia e fidejussione, ecc.).

QUADRO SI

Il quadro va compilato dalle società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita per azioni) che nel 2004 hanno corrisposto utili ovvero proventi equiparati agli utili.

Il quadro è suddiviso in quattro prospetti.

A) Primo prospetto: utili pagati nel 2004 in qualità di emittente

Nel rigo SI2 vanno indicati gli utili corrisposti nel 2004 dalle società di capitali, suddivisi in base alla data della delibera di distribuzione:

- 1) nella colonna 1 vanno indicati gli utili pagati nel 2004 in base a delibere adottate entro il 30.6.98;
- 2) nella colonna 2 vanno indicati gli utili pagati nel 2004 in base a delibere adottate a partire dall'1.7.98.

La distinzione è conseguente al diverso regime di applicazione delle ritenute alla fonte introdotto a partire dall'1.7.98 e viene sviluppata nei successivi prospetti terzo e quarto.

In sostanza:

- 1) i dividendi deliberati fino al 30.6.98 vanno assoggettati alla ritenuta d'acconto del 10%;
- 2) i dividendi deliberati a partire dall'1.7.98:
 - a) in linea generale non vanno assoggettati a ritenuta;
 - b) vanno assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta (definitiva) del 12,5% se corrisposti a persone fisiche che li percepiscano non in qualità di imprenditori ed in relazione al possesso di azioni o quote in misura "non qualificata", vale a dire in misura non superiore al 20% determinata al momento della riscossione del dividendo stesso;
 - c) vanno assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 27% se corrisposti a soggetti non re-

sidenti, salvo l'applicazione di disposizioni più favorevoli contenute nelle convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni.

B) Secondo prospetto: utili esteri pagati nell'anno 2004

Interessa solo gli intermediari finanziari.

C) Terzo prospetto: utili deliberati fino al 30 Giugno 1998

Nel terzo prospetto vanno indicati gli utili pagati nel 2004 la cui delibera di distribuzione sia stata adottata entro il 30 Giugno 1998 (e, quindi, anche se la stessa risale ad anni precedenti). Vanno indicati:

- 1) nella colonna 1 l'ammontare complessivo degli utili pagati nel 2004;
- 2) nella colonna 2, l'aliquota applicata per il calcolo della ritenuta (in via generale il 10%);
- 3) nella colonna 3, il titolo di applicazione della ritenuta, vale a dire se la stessa è stata effettuata a titolo di acconto ("A") o di imposta ("I");
- 4) nella colonna 4, l'importo complessivo delle ritenute operate;
- 5) nel rigo SI 9, l'ammontare degli utili non soggetti a ritenuta (come, ad esempio, quelli corrisposti a soggetti non residenti per i quali operi l'esenzione in base a convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni o al regime "madre-figlia");
- 6) nel rigo SI 11, gli utili da corrispondere al 31.12.2004.

D) Quarto prospetto: utili deliberati dal 1° Luglio 1998

La struttura ricalca quella della prima parte del terzo prospetto al quale si rinvia per le modalità di compilazione.

Nel rigo SI 22 vanno indicati i dividendi non assoggettati a ritenuta (che rappresentano la maggior parte dei dividendi distribuiti). Quindi nel prospetto vanno indicati tutti i dividendi distribuiti siano stati o meno assoggettati a ritenuta.

La novità di quest'anno è costituita dal fatto che nel prospetto non vanno indicati soltanto i dividendi, ma anche altri proventi equiparati agli utili, quali:

- i proventi derivanti da strumenti finanziari;
- gli utili percepiti dall'associato in partecipazione che non abbia apportato solo lavoro.

Nella colonna 5, di nuova istituzione, va indicato:

- il codice 1, se si tratta di dividendi;
- il codice 2, se si tratta di proventi finanziari;
- il codice 3, se si tratta di utili da contratto di associazione in partecipazione.

Quadro SK

A) Nel quadro devono essere indicati:

- 1) i dati identificativi dei **percettori residenti** nel territorio dello Stato di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti nel 2004, **esclusi**:
 - **quelli assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta;**
 - **quelli assoggettati ad imposta sostitutiva;**
- 2) i dati relativi ai **crediti d'imposta** eventualmente ancora spettanti con riferimento a soggetti **percettori con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare**; ricordiamo in proposito che i dividendi corrisposti nel 2004 da una società con esercizio coincidente con l'anno solare ad una società con esercizio "a cavallo" (2003-2004), prima che quest'ultima chiudesse l'esercizio 2004 (per esempio una società con esercizio 1.7.2003 – 30.6.2004 che

ha incassato i dividendi entro il 30.6.2004) andavano assoggettati alla “vecchia” disciplina e, quindi, hanno potuto godere per l’ultima volta del credito d’imposta;

- 3) i dati relativi ai proventi derivanti da:
 - strumenti finanziari;
 - contratti di associazione in partecipazione in cui l’associato non abbia apportato solo lavoro;
- 4) i dati relativi ai **soggetti non residenti** nel territorio dello Stato che hanno percepito **utili assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta** o ad imposta sostitutiva anche sulla base delle convenzioni internazionali.

B) Nel quadro vanno indicati i seguenti dati.

- 1) In corrispondenza della casella "Tipo di comunicazione" va indicato il codice "A".
- 2) Il riquadro "Dati relativi all’emittente" non interessa in quanto va compilato solo se il Mod. 770 è redatto da una "cassa incaricata".
- 3) Nell'elenco dei percipienti non vanno indicate le persone fisiche che hanno percepito dividendi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta del 12,5%.

Nel caso in cui una persona fisica abbia percepito dividendi deliberati anteriormente all’1.7.98 assoggettati alla ritenuta d’acconto del 10% e dividendi deliberati a partire dall’1.7.98 assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta del 12,5%, vanno indicati solo i primi. Diversamente, se la persona fisica ha percepito dividendi deliberati a partire dall’1.7.98 non assoggettati a ritenuta e dividendi deliberati anteriormente all’1.7.98 assoggettati alla ritenuta d’acconto del 10%, in elenco va indicato l’intero importo percepito.
- 4) Ai punti da 1 a 10 vanno indicati i dati identificativi del percipiente.
- 5) Se il percipiente è un soggetto non residente:
 - * al punto 11 va indicato il codice dello Stato estero di residenza desumibile dalla Tabella SG posta nell’Appendice delle istruzioni;
 - * al punto 12 va indicato il codice di identificazione fiscale rilasciato dall’Autorità fiscale del paese di residenza o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un’autorità amministrativa del paese di residenza.
- 6) Al punto 24 va indicato il codice corrispondente al tipo di pagamento (dividendi = 1).
- 7) Al punto 25 va indicato il codice corrispondente al tipo di partecipazione:
 - 1 = azioni ordinarie;
 - 4 = quote di Srl.
- 8) Il punto 26 va barrato se si tratta di azioni depositate nel sistema accentrato della Monte titoli SpA.
- 9) Al punto 27 va indicato il numero di azioni o l’entità della quota possedute al momento dell’incasso del dividendo (se il numero non è intero va indicata la cifra arrotondata al secondo decimale).
- 10) Al punto 28 va indicata la percentuale di possesso in caso di contitolarità della partecipazione.
- 11) Al punto 29 va indicato il dividendo unitario (senza troncamento né arrotondamento).
- 12) Al punto 30 va indicato il dividendo complessivo troncato.
- 13) Al punto 31 va indicata l’aliquota applicata per l’effettuazione delle eventuali ritenute.
- 14) Al punto 32 va indicato l’importo delle ritenute operate.
- 15) Il punto 33 non interessa in quanto riguarda solo i dividendi relativi ad azioni accentrate alla Monte Titoli Spa.
- 16) Il punto 35 costituisce un “di cui” del punto 30; in esso vanno evidenziati gli utili distribuiti nel 2004 già tassati in capo al percettore col regime della “trasparenza”.
- 17) I punti da 36 a 45 vanno utilizzati solo per indicare gli utili corrisposti a soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare che hanno potuto, quindi, beneficiare ancora del credito d’imposta sui dividendi (come precisato al precedente punto A) n. 4).

- C) Se il percipiente è un soggetto non residente diverso da persona fisica (per esempio una società) devono essere indicati anche i dati relativi al rappresentante legale:
- al punto 13 va indicato il codice fiscale del rappresentante legale se questi è residente;
 - ai punti da 14 a 19 vanno indicati i dati anagrafici;
 - ai punti 20, 21 e 22 vanno indicati i dati relativi alla residenza, se il rappresentante legale è residente in Italia;
 - ai punti 20, 21 e 23 vanno indicati i dati relativi alla residenza se il rappresentante legale risiede all'estero, indicando al punto 23 il codice dello Stato estero desumibile dalla Tabella SG posta nell'Appendice alle istruzioni.
- D) I punti da 46 a 51, di nuova istituzione, vanno utilizzati per indicare i dati relativi ai proventi e-
quiparati agli utili.
- E) Infine la sezione riguardante le società fiduciarie non interessa.

7 - PASSAGGIO DI DIPENDENTI IN SEGUITO AD OPERAZIONI STRAORDINARIE

7A) Passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro in seguito ad operazioni societarie con estinzione del soggetto di provenienza

1) Conguaglio effettuato dal soggetto subentrante

La società subentrante dovrà compilare le **comunicazioni relative ai dipendenti provenienti dalle società estinte** per i quali ha effettuato le operazioni di conguaglio e rilasciato il CUD comprendente l'intero periodo d'imposta, indipendentemente dal fatto che le retribuzioni siano state corrisposte da due o più datori di lavoro. Per questi dipendenti dovranno essere indicati tutti i dati risultanti dal CUD evidenziando, inoltre, nella sezione "Redditi erogati da altri soggetti" (punti da 48 a 59):

- ai punti 48 e/o 49 l'ammontare complessivo dei compensi erogati dal datore di lavoro estinto e inclusi nel conguaglio (l'importo è già compreso ai punti 1 e/o 2);
- al punto 50 il codice fiscale del soggetto estinto;
- ai punti da 53 a 59 gli altri dati riferiti al soggetto estinto.

La società subentrante deve indicare esclusivamente il proprio codice fiscale nell'apposita casella (e non anche quello della società estinta nella casella "codice fiscale del sostituto d'imposta").

2) Conguaglio effettuato dal soggetto preesistente prima dell'estinzione

La fattispecie si verifica nel caso in cui l'operazione straordinaria abbia effetto dopo le operazioni di conguaglio, ma prima della presentazione del Mod. 770.

In questo caso nelle comunicazioni relative ai dipendenti provenienti dalle società estinte, la società subentrante dovrà:

- a) indicare il proprio codice fiscale nella omonima casella e quello della società estinta nella casella "codice fiscale del sostituto d'imposta";
- b) riportare nella comunicazione tutti i dati risultanti dal conguaglio e riportati sul CUD, a prescindere che questo sia stato rilasciato dalla società estinta o da quella subentrante;
- c) non riportare nulla nella sezione "redditi erogati da altri soggetti" (codici da 48 a 59).

3) Altre comunicazioni e quadri

a) Mod. 770 Semplificato

Relativamente alla **comunicazione dati lavoro autonomo e provvigioni**, le istruzioni ministeriali precisano che:

- a1) per le certificazioni rilasciate dalla società subentrante, anche con riferimento a somme corrisposte dalla società estinta, nella certificazione va indicato solo il codice fiscale della società subentrante;
- a2) per le certificazioni rilasciate dalla società estinta, nella comunicazione la società subentrante deve indicare il proprio codice fiscale nell'omonima casella, mentre in quella denominata "codice fiscale del sostituto d'imposta" dovrà indicare il codice fiscale della società estinta.

b) Mod. 770 Ordinario

Vanno compilati quadri distinti con riferimento alle somme corrisposte anteriormente o successivamente all'operazione straordinaria (a prescindere dal soggetto che ha rilasciato la relativa certificazione).

Per quanto riguarda i quadri relativi alle somme corrisposte dalla società estinta, nella casella "codice fiscale del sostituto d'imposta", la società subentrante dovrà indicare quello della società estinta.

c) Prospetti ST e SX

Per quanto riguarda il prospetto ST, se per talune mensilità le ritenute sono state operate dalla società estinta e versate dalla subentrante, quest'ultima, nel redigere il quadro intestato alla prima, dovrà compilare esclusivamente i punti 1 e 2 e indicare al punto 7 il codice "K". La società subentrante dovrà compilare il proprio quadro ST in modo normale, non dovrà indicare nulla al punto 2, mentre al punto 7 dovrà indicare il codice "L".

Il quadro SX sarà, invece, unico, vale a dire dovrà riportare cumulativamente sia le compensazioni effettuate dal soggetto estinto sia quelle operate dalla società subentrante.

B) Passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro nel corso del 2004 senza estinzione del soggetto di provenienza

- 1) Il passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro senza estinzione del soggetto di provenienza può avvenire per effetto di operazioni societarie straordinarie comportanti il trasferimento di un'azienda o di un ramo d'azienda quali cessione, affitto, conferimento, scissione parziale.
 - a) In questi casi per i lavoratori trasferiti l'ultimo datore di lavoro deve:
 - * effettuare le ritenute tenendo conto dell'operato del precedente datore di lavoro;
 - * effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno;
 - * rilasciare il modello CUD.
 - b) Quanto alla compilazione del Mod. 770, l'ultimo datore di lavoro dovrà per ciascun dipendente:
 - * indicare i dati complessivi relativi al 2004 (compresi quelli riferiti al precedente datore di lavoro) risultanti dal CUD;
 - * compilare i punti da 48 a 59 indicando i dati riferiti al precedente datore di lavoro.
 - c) Il precedente datore di lavoro dovrà compilare il proprio Mod. 770 secondo le modalità ordinarie, indicando ovviamente, per i dipendenti trasferiti, i dati relativi alla frazione d'anno anteriore al trasferimento.

2) La stessa disciplina indicata al precedente punto 1) si applica anche nel caso in cui un dipendente abbia avuto nell'anno più rapporti con diversi datori di lavoro e richieda all'ultimo di essi, al quale fosse in forza il 31 Dicembre, di effettuare il c.d. conguaglio complessivo consegnandogli, entro il termine per effettuare detta operazione, i CUD rilasciati dai precedenti datori di lavoro.

Qualora il dipendente non consegni al datore di lavoro, cui era in forza il 31 Dicembre, i CUD rilasciati dai precedenti, deve presentare la dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o Unico).

3) In caso di più rapporti con lo stesso datore di lavoro:

a) se durante l'anno non vi sono stati rapporti con altri datori di lavoro, la comunicazione dovrà essere compilata secondo le regole ordinarie con l'indicazione dei dati complessivi dei vari rapporti risultanti dal CUD rilasciato dall'unico datore di lavoro;

b) se vi sono stati rapporti anche con altri datori di lavoro e il dipendente abbia richiesto il conguaglio complessivo presentando i modelli CUD rilasciati da questi ultimi, nel quadro vanno indicati i dati complessivi, compresi quelli relativi agli altri datori di lavoro, mentre andranno compilati anche i punti da 48 a 59, con l'indicazione dei dati di questi ultimi.

8 - PROSPETTO O QUADRO ST

Il Quadro ST è denominato “prospetto” se inserito nel modello 770/2005 Semplificato.

Il prospetto deve essere utilizzato anche per indicare gli importi trattenuti e versati a seguito dell'assistenza fiscale prestata nel 2004 nonché l'imposta sostitutiva versata a fronte della rivalutazione del TFR.

In quest'ultimo caso il periodo di riferimento da indicare al punto 1 del Quadro ST è sempre 12/2004 sia nell'ipotesi in cui al punto 9 sia stato indicato il codice tributo 1712 per il versamento dell'acconto effettuato entro il 16.12.2004, sia nell'ipotesi in cui sia stato evidenziato il codice 1713 per il versamento del saldo effettuato entro il 16.02.2005.

Nell'eventualità in cui debba essere compilato sia il modello 770/2005 Semplificato che il modello 770/2005 Ordinario il prospetto ST può essere trasmesso unitamente al modello 770/2005 Semplificato a condizione che il sostituto non abbia effettuato compensazioni verticali tra i versamenti attinenti al modello 770/2005 Semplificato e quelli relativi al modello 770/2005 Ordinario. Diversamente in luogo dei prospetti SX e ST dovrà compilare i quadri ST e SX del Mod. 770 Ordinario. E' sempre possibile inviare il Modello 770 Semplificato senza i prospetti ST ed SX ed evidenziare i dati in essi contenuti nei quadri ST ed SX del Modello 770 Ordinario.

In particolare devono essere indicate nel Quadro ST:

a) le ritenute operate tra il 1° Gennaio 2004 e il mese di Febbraio 2005 (termine ultimo per l'effettuazione del conguaglio di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati) sulle somme e valori erogati nel 2004 nonché sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riferiti al 2004 ma corrisposti entro il 12 Gennaio 2005. In tale ultima ipotesi come periodo di riferimento deve essere indicato in ogni caso il mese di Dicembre 2004 (anche sul modello F24 deve essere indicato l'anno 2004) e nel punto 7 “note” va apposto il codice B;

b) le trattenute per addizionali regionale e comunale effettuate a seguito di cessazione di rapporti di lavoro avvenuti nel corso del 2004 nonché le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2004 con riferimento all'anno 2003. Non vanno invece indicate né le trattenute né i versamenti delle predette addizionali effettuati in forma rateizzata nell'anno 2005 in base alle risultanze del conguaglio di fine anno 2004; per quanto concerne le addizionali (regionale e comunale) trattenute in uno stesso mese

ma riferite a periodi d'imposta diversi (ad esempio, saldo rate del 2003 e pagamento per il 2004), come ad esempio può essere accaduto a seguito di cessazioni del rapporto di lavoro, i dati del versamento devono essere esposti in separati righe anche se il periodo di riferimento indicato nel punto 1 è il medesimo (coincidente con quello in cui è stata operata la ritenuta);

- c) le ritenute e imposte versate entro il mese di Marzo 2005 (relativamente ai conguagli effettuati nel mese di Febbraio 2005 ovvero anche oltre tale data, perchè tardivamente, ma entro il termine di presentazione del Mod. 770/2005);
- d) le ritenute operate e i relativi versamenti effettuati dal mese di Marzo 2004 a seguito della incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo derivante dalle operazioni di conguaglio di fine anno 2003. Si ricorda che, in tale caso, per ogni mese di ritardo successivo a Febbraio, sulla eccedenza era dovuto l'interesse dello 0,5%.
- e) le rate di imposta sostitutiva prelevate nell'anno 2004 con riferimento ai redditi emersi negli anni 2001 e 2002.

Nel caso di errata indicazione nel modello di pagamento F24 del codice tributo e/o del codice regione, la regolarizzazione può essere effettuata esclusivamente con comunicazione presso un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate. La compilazione del prospetto ST deve poi essere effettuata riportando, con le ordinarie modalità, il codice tributo e/o il codice regione corretto.

Il versamento eseguito avvalendosi del ravvedimento, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, di più adempimenti omessi risultanti dal prospetto ST e individuati dal medesimo codice tributo può essere riportato sul medesimo F24, avendo cura di compilare un distinto rigo della delega di pagamento per ciascun rigo del prospetto ST. La sanzione ridotta (codice tributo 8906) può essere indicata cumulativamente.

La sezione "Imposte sostitutive di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 21.11.1997 n. 461" presente solo nel Quadro ST del Mod. 770/2005 Ordinario riguarda gli intermediari finanziari e pertanto non interessa le aziende associate.

- 1) Nel punto 1 deve essere riportato, in corrispondenza di ciascun importo trattenuto, il periodo di riferimento identificato in base al mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione della ritenuta. Si tratta, quindi, del mese in cui il sostituto d'imposta avrebbe dovuto operare la ritenuta (di norma il mese di pagamento), ancorchè la stessa non sia stata effettuata. Per i versamenti trimestrali o semestrali va indicato l'ultimo mese, rispettivamente, del trimestre o del semestre. L'indicazione del mese di riferimento è richiesta ancorchè nel modello di pagamento sia prevista l'indicazione del solo anno.
Per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendente e assimilati, le istruzioni precisano che nell'ipotesi di ritenute operate su redditi riferiti al 2004, ma corrisposti tra il 1° e il 12 Gennaio 2005, come "periodo di riferimento" deve essere indicato Dicembre 2004 e nel punto 7 il codice B.
- 2) Al punto 2 va indicato l'importo delle ritenute effettuate nel 2004 e delle somme e degli interessi (per incapienza della retribuzione, per rettifica o per rateizzazione) trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell'assistenza fiscale e l'imposta sostitutiva operata e versata sulle rivalutazioni T.F.R.
Si precisa che in caso di importo relativo ad interessi trattenuti a seguito di rateizzazione deve essere compilato uno specifico rigo visto che è stato versato con proprio codice tributo.
Valgono le seguenti precisazioni:
 - a) se, nel corso delle operazioni di conguaglio (anche per cessazione del rapporto di lavoro di-

pendente in corso d'anno) il sostituto abbia restituito ritenute operate in eccesso utilizzando il monte ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati disponibile nel mese, deve essere indicata la differenza pari all'importo da versare;

- b) se, invece, l'importo delle ritenute da restituire è maggiore o uguale al monte ritenute, non va indicato alcun dato, considerato che, in questo caso, non si effettua alcun versamento;
- c) la restituzione delle ritenute operate in eccesso può essere effettuata dal sostituto d'imposta anche mediante anticipazione del rimborso del credito spettante ovvero attingendo all'ammontare degli importi trattenuti a titolo di addizionale e alle ritenute relative ad altre categorie di reddito. In questo caso, le ritenute vanno indicate per intero nel presente punto e va esposta l'operazione di compensazione indicando al successivo punto 3 l'importo compensato e al punto 5 l'eventuale differenza versata. Inoltre l'importo restituito utilizzando tali somme deve essere esposto nel rigo SX4, colonna 3, del prospetto SX. Poi devono essere compilati appositi righe per esporre gli importi relativi alle trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale all'IRPEF nonché alle ritenute relative ad altre categorie di reddito ancorché non versati o parzialmente versati per effetto delle predette restituzioni.

Tale ultima modalità di esposizione dei dati dovrà essere seguita anche in caso di restituzione di trattenute a titolo di addizionale regionale o comunale all'IRPEF a seguito di conguaglio da assistenza fiscale utilizzando, rispettivamente, il monte trattenute relativo alla medesima regione o al medesimo raggruppamento di comuni.

In caso di restituzione di ritenute sui redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati e di addizionali all'IRPEF applicate nell'anno 2004 e non dovute in tutto o in parte, nel punto 2 deve essere indicato l'importo effettivamente dovuto.

Se il sostituto, prima della consegna del CUD, restituisce al percipiente somme a titolo di addizionali all'IRPEF che ha erroneamente trattenuto, deve indicare al punto 2 l'importo effettivamente dovuto (importi originariamente trattenuti al netto delle restituzioni) e al punto 5 l'importo effettivamente versato (importo originariamente trattenuto). In tal modo il sostituto evidenzia un credito a lui spettante.

- 3) Nel punto 3 devono essere indicati gli importi utilizzati dal sostituto a scomputo dei versamenti delle ritenute indicate al punto 2).

In particolare, il sostituto d'imposta ha la facoltà di effettuare un versamento di importo inferiore a quanto operato qualora:

- abbia rimborsato crediti di ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente utilizzando:
 - ritenute disponibili nel mese, diverse da quelle operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
 - somme trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale all'IRPEF;
 - importi anticipati dal sostituto stesso (da indicare nel rigo SX1, colonna 1 del prospetto SX);
- abbia rimborsato crediti di addizionali all'IRPEF derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente (da indicare nel rigo SX1, colonna 1, del prospetto SX);
- abbia a disposizione un credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2003 (evidenziato nel rigo SX4 colonna 1 del quadro SX). L'importo utilizzabile è al netto di quanto compensato ai sensi del D.L. n. 241 del 1997 (cosiddetta "compensazione orizzontale" su Modello F24 evidenziato nel rigo SX4 colonna 2, del quadro SX);
- abbia rimborsato ai percipienti crediti derivanti da conguaglio di assistenza fiscale (da indicare nel rigo SX1, colonna 2, del prospetto SX);
- risulti un'eccedenza che si è generata a seguito di versamenti relativi al 2004 effettuati, anche per errore, in misura eccessiva rispetto al dovuto;
- risulti un'eccedenza derivante dal quadro RZ del Mod. UNICO 2005 per le società di capi-

tali utilizzata nella presente dichiarazione ed evidenziata nel rigo SX3 presente solo nel quadro SX del Mod. 770/2005 Ordinario.

4) Al punto 4 va indicato l'importo dei crediti d'imposta previsti da leggi speciali utilizzati dal sostituto in diminuzione delle ritenute indicate al punto 2 quale, ad esempio, il recupero dell'anticipo d'imposta sul TFR nella misura del 9,78% dell'importo lordo dei trattamenti erogati. L'importo complessivo di tale utilizzo non deve essere riepilogato nel quadro SX. Nel presente punto non possono essere indicati i crediti d'imposta da utilizzare esclusivamente nell'ambito del modello di pagamento F24.

5) Nel punto 5 va riportato l'importo versato. Tale importo deve trovare riscontro nelle colonne "importi a debito versati" del modello F24, ad eccezione delle ipotesi riguardanti le operazioni societarie straordinarie e le successioni.

Per le operazioni societarie straordinarie e per le successioni, ad es. nell'ipotesi di fusione per incorporazione, se per talune mensilità le ritenute sono state operate dalla società incorporata ma il versamento è stato eseguito dalla società incorporante, quest'ultima provvederà a compilare anche il prospetto ST intestato alla prima società, compilando esclusivamente i punti 1 e 2 ed indicando il codice "K" nel punto 7. Nel prospetto ST intestato alla società incorporante è necessario compilare ogni punto secondo le ordinarie modalità ad eccezione del punto 2 che non deve essere compilato, avendo cura di indicare il codice "L" al punto 7. In questo caso il punto 5 corrisponderà alla differenza tra l'importo indicato al punto 2 del prospetto ST intestato alla società incorporata ed i punti 3 e 4 del prospetto ST della società incorporante.

Qualora nel modello di pagamento siano stati erroneamente indicati il codice tributo, e/o il codice regione, la regolarizzazione è possibile soltanto con comunicazione all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate. La compilazione deve essere effettuata con le ordinarie modalità riportando, nei rispettivi punti, il codice tributo e/o il codice regione corretto. Nessun codice deve essere indicato nel punto 7.

In caso di versamenti IRPEF, addizionale regionale e comunale all'IRPEF, anche per assistenza fiscale e imposta sostitutiva effettuati per ravvedimento ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 18.12.1997 n. 472, nel punto 5 va riportato l'importo versato al netto dei relativi interessi da esporre nel punto 6. Non devono essere fornite indicazioni in merito al versamento della sanzione.

6) Il punto 6 è destinato ad accogliere l'importo degli interessi per ravvedimento. Si tratta dell'interesse maturato sulle somme tardivamente versate, pari al saggio legale in ragione d'anno, qualora il sostituto si sia avvalso dell'istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del D.Lgs. 472/1997). In tal caso il rigo dovrà essere compilato con i dati relativi al tardivo versamento delle ritenute e relativi interessi (effettuato con il Mod. F24), indicando:

- * nel punto 1 "periodo di riferimento", mese ed anno in cui avrebbero dovuto essere operate le ritenute.
- * nel punto 2, le ritenute dovute, anche se tardivamente operate;
- * nel punto 5, l'ammontare delle ritenute tardivamente versate al netto degli interessi maturati;
- * nel punto 6, gli interessi maturati sulle ritenute tardive (dato non rilevabile dal modello unificato di pagamento).

Qualora, infine, il sostituto abbia cumulativamente versato a seguito di ravvedimento operoso ritenute relative a più mesi, deve essere compilato un rigo per ciascun periodo di riferimento. In particolare, nel punto 5 deve essere riportato l'importo corrispondente alle ritenute operate in ciascun periodo di riferimento, nel punto 6 i relativi interessi versati, nel punto 7 "Note" il codice "C".

- 7) Per la compilazione del punto 7 (Note) devono essere utilizzati i seguenti codici:
- A - se il sostituto ha effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall'art. 2, comma 1, del DPR n. 445 del 1997 (riservato ai sostituti d'imposta che nell'anno erogano esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute d'acconto per un importo complessivo non superiore a due milioni di lire versandole entro il termine stabilito per il versamento a saldo delle imposte sui redditi);
 - B - se il versamento si riferisce a ritenute operate ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR n. 600 del 1973, su somme e valori relativi al 2004 erogati entro il 12 Gennaio 2005;
 - C - se l'importo indicato nel punto 5 è parte di un versamento cumulativo relativo a ritenute effettuate in più mesi;
 - E - presenza nella colonna "importi da debito versati" del modello di pagamento F24 di importi inferiori all'unità di euro che per effetto del troncamento non trovano esposizione nel punto 5 del quadro ST;
 - G - se il versamento si riferisce al ravvedimento relativo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al D. Lgs. n. 461 del 1997, effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 23.12.2000 n. 388;
 - H - se il versamento è relativo a: utili in natura di cui all'art. 27, comma 2, del DPR n. 600 del 1973 (codice tributo 1035), utili pagati a soggetti non residenti (codice tributo 1036), deliberati fino al 30 Giugno 1998;
 - K - se nel rigo sono riportati i dati delle ritenute operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni societarie straordinarie o successioni il cui versamento è esposto nel quadro ST intestato al soggetto che prosegue l'attività;
 - L - se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l'attività nei casi di operazioni societarie straordinarie o successioni, relativo a ritenute indicate nel quadro ST intestato al soggetto estinto;
 - M - se nel rigo sono riportati i dati dell'ammontare complessivo delle residue rate di addizionale regionale all'IRPEF, di addizionale comunale all'IRPEF, nonché del saldo e primo acconto IRPEF, delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF e degli acconti a tassazione separata dovuti a seguito di conguaglio da assistenza fiscale, non prelevate per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta;
 - N - se nel rigo sono riportati i dati dell'ammontare complessivo delle residue rate di addizionale regionale all'IRPEF, di addizionale comunale all'IRPEF, nonché del saldo e primo acconto IRPEF, delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF e degli acconti a tassazione separata dovuti a seguito di conguaglio da assistenza fiscale, prelevate dal successivo sostituto d'imposta per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta;
 - P - se nel rigo sono riportati i dati dell'ammontare complessivo del credito derivante da compenso scaturente dall'assistenza fiscale prestata;
 - Q - se nel rigo sono riportati i dati dell'ammontare complessivo delle addizionali di competenza dell'anno d'imposta precedente relative a rateizzazioni e/o cessazioni del rapporto di lavoro;
 - S - se nel rigo sono riportati i dati dell'ammontare complessivo delle addizionali di competenza dell'anno d'imposta corrente.

I codici "M" ed "N" devono essere utilizzati nelle ipotesi di passaggio di dipendenti in forza di un'operazione societaria che non ha determinato l'estinzione del precedente datore di lavoro. E' il caso in cui, ad esempio, la società Alfa cede con decorrenza 1° Settembre 2004 alla società Beta un ramo d'azienda con passaggio dei relativi dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, la società Alfa continua ad operare ed ha eseguito il conguaglio di fine 2003. Nei mesi da Gennaio ad Agosto ha regolarmente trattenuto e versato le rate di addizio-

nale all'IRPEF risultanti da conguaglio di fine anno e le rate relative al saldo ed al primo acconto IRPEF, alle addizionali all'IRPEF e agli acconti a tassazione separata, dovute a seguito di assistenza fiscale prestata nell'anno 2004.

La Società Alfa esporrà nei modi ordinari le trattenute effettuate fino a che ha i dipendenti in forza. Con riferimento alle rate non prelevate dovrà compilare un rigo per ogni codice tributo per evidenziare, con periodo di riferimento convenzionale "12/2004", l'ammontare complessivo non prelevato al punto 2, il codice "M" nel punto 7 ed il codice tributo nel punto 9.

La Società Beta, che per effetto del passaggio dei dipendenti è tenuta a continuare il prelievo delle rate residue, oltre ad indicare con le modalità ordinarie le trattenute ed i relativi versamenti, dovrà compilare un rigo per ciascun codice tributo per evidenziare, con periodo di riferimento convenzionale "12/2004", l'ammontare complessivo delle rate residue prelevate per effetto del passaggio diretto dei dipendenti nel punto 2, il codice "N" nel punto 7 ed il codice tributo nel punto 9.

E' prevista la compilazione di un apposito rigo per evidenziare l'ammontare complessivo del credito spettante a seguito dell'assistenza fiscale diretta prestata nell'anno 2004. In questa ipotesi si dovrà indicare il periodo di riferimento convenzionale "12/2004" nel punto 1, l'ammontare del credito nel punto 2 ed il codice "P" nel punto 7.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, oltre alla separata esposizione delle addizionali riferite a periodi d'imposta diversi di cui s'è già detto, nel rigo relativo all'indicazione dei dati delle addizionali di competenza dell'anno in corso deve essere riportato il codice "S" nel punto 7 e nel rigo relativo all'indicazione dei dati delle addizionali di competenza dell'anno precedente deve essere riportato il codice "Q" nel punto 7.

- 8) Il punto 8 va compilato qualora si sia verificato uno degli "Eventi eccezionali" indicati in un elenco inserito nelle istruzioni ministeriali.
- 9) Nel punto 9 deve essere indicato il codice tributo. Se il versamento viene effettuato presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, indicare l'importo delle ritenute operate nel punto 2, l'importo delle ritenute versate nel punto 5, il Capitolo nel punto 9, barrare la casella del punto 10 e indicare la data di versamento al punto 12. Se nello stesso periodo sono effettuati più versamenti alla stessa Tesoreria provinciale dello Stato, con il medesimo capitolo, i relativi dati possono essere evidenziati cumulativamente esponendoli in un solo rigo.
- 10) Nel punto 11, da compilare in caso di versamento di addizionale regionale, deve essere indicato il codice della regione. Si precisa che tale codice deve essere rilevato dal modello di pagamento ovvero, in caso di assenza di versamento, dalla tabella SF - Elenco Regioni e Province autonome posta nell'Appendice delle istruzioni ministeriali.
- 11) Nel punto 12 va indicata la data del versamento.

9 - PROSPETTO O QUADRO SX

Il Quadro SX è denominato "prospetto" se inserito nel Mod. 770/2005 Semplificato.

In questo prospetto devono essere riportati i dati riepilogativi delle compensazioni effettuate dal sostituto d'imposta relativamente agli importi indicati nel prospetto ST della presente dichiarazione. Tali dati vanno evidenziati al rigo SX4.

Il prospetto SX è finalizzato inoltre ad evidenziare le compensazioni effettuate dal sostituto d'imposta, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 10/11/1997, modificato dal D.P.R. n. 542 del 14/10/1999, (cosiddette compensazioni "verticali" ritenute con ritenute) nonché tramite Mod. F24, tra debiti e crediti esistenti nei confronti dell'erario, delle singole regioni e dei comuni, al fine di consentire il necessario riscontro e la ripartizione tra i vari enti impositori. Tali dati vanno eviden-

ziati analiticamente nei rigi da SX5 a SX34.

Nell'eventualità in cui debba essere compilato sia il Mod. 770/2005 Semplificato che il Mod. 770/2005 Ordinario il prospetto SX può essere trasmesso unitamente al modello 770/2005 Semplificato a condizione che il sostituto non abbia effettuato compensazioni verticali tra i versamenti attinenti al modello 770/2005 Semplificato e a quelli relativi al modello 770/2005 Ordinario.

Si precisa che in tutti i casi di operazioni straordinarie comportanti estinzione del sostituto d'imposta e prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto, il prospetto SX è unico (salvo il caso in cui il dichiarante, ricorrendone i presupposti, abbia optato per la trasmissione separata del Mod. 770/Semplificato) e deve riguardare sia i dati del dichiarante che dei soggetti estinti.

1) Nel **rigo SX1, colonna 1**, deve essere indicato l'importo complessivo delle somme anticipate dal sostituto d'imposta per restituzioni di ritenute al dipendente derivanti da operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, nonché l'importo complessivo delle ritenute su redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o assimilati assoggettati a tassazione ordinaria e delle trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale all'Irpef utilizzate per gli stessi fini. Ne consegue che le ritenute da versare con i codici tributo 1002 (arretrati) e 1012 (TFR, acconti e anticipazioni), in quanto ritenute su redditi di lavoro dipendente assoggettati a tassazione separata, devono essere evidenziate nel rigo SX1 qualora utilizzate per restituire crediti derivanti dalle predette operazioni di conguaglio.

Si precisa che in tale punto deve essere compreso l'importo rimborsato al dipendente a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei mesi di Gennaio o Febbraio utilizzando le ritenute operate su somme e valori relativi ai primi due mesi del 2005. Si precisa, inoltre, che l'importo indicato nel presente rigo comprende eventuali crediti di addizionali all'Irpef restituiti ai dipendenti a seguito di conguaglio di fine anno o per cessazione di rapporto di lavoro in corso d'anno. Nel rigo SX1, **colonna 2**, deve essere indicato l'importo del credito derivante da conguaglio di assistenza fiscale mentre a **colonna 3** deve essere indicato il credito derivante dal compenso scaturente dall'assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d'imposta.

Gli importi delle colonne 1, 2 e 3 del rigo SX1 sono compresi nell'importo indicato nel rigo SX4, colonna 3.

2) Nel **rigo SX2** (presente solo nel Quadro SX del Mod. Ordinario) va indicato l'importo dei versamenti effettuati in eccesso e delle restituzioni relativi all'anno 2004, nonché l'eventuale riporto dell'anno precedente non utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante il Mod. F24, risultanti dalla presente dichiarazione e utilizzati nel quadro RZ della dichiarazione dei redditi delle società di capitali. Tale importo è compreso in quello indicato al rigo SX4 colonna 4.

3) Nel **rigo SX3** (presente solo nel Quadro SX del Modello Ordinario) va riportato l'importo dei versamenti effettuati in eccesso e delle restituzioni relativi all'anno 2004, nonché l'eventuale riporto dell'anno precedente non utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante Mod. F24, risultanti dal Quadro RZ della dichiarazione dei redditi delle società di capitali e utilizzati nella presente dichiarazione.

4) Dai **rigi SX4 a SX34** il prospetto è strutturato su sei colonne

Nelle **colonne da 1 a 6 del rigo SX4** devono essere indicati i dati complessivi relativi alle compensazioni effettuate nell'anno **2004**.

In particolare:

- nella **colonna 1** va indicato l'importo a credito risultante dalla precedente dichiarazione evidenziato nella colonna 5 del rigo SX4 della precedente dichiarazione;
- nella **colonna 2** deve essere riportato l'ammontare del credito indicato nella precedente colonna 1, utilizzato in compensazione con Mod. F24, ai sensi del D. Lgs. n. 241 del 1997, en-

tro la data di presentazione di questa dichiarazione.

- nella **colonna 3** deve essere riportata la somma delle colonne 1, 2 e 3 del rigo SX1 e dei versamenti in eccesso risultanti dal quadro ST;
- nella **colonna 4** devono essere riportate la somma delle colonne 3 dei diversi rigi del quadro ST e la somma dei versamenti in eccesso e restituzioni risultanti nel Mod. 770/2005 utilizzati nel quadro RZ dell'Unico società di capitali;
- nella **colonna 5** va indicato il credito, pari all'importo di colonna 1 meno colonna 2 più colonna 3 meno colonna 4, che si intende utilizzare in compensazione ai sensi del D. Lgs. 241 del 1997, utilizzando il Mod. F24, nonché quello che sarà o è già stato utilizzato per diminuire, ai sensi dell'art. 1 del DPR n. 445 del 1997, i versamenti di ritenute relativi all'anno 2004, senza effettuare la compensazione nel Mod. F24;
- nella **colonna 6** va indicato l'importo di colonna 1 meno colonna 2 più colonna 3 meno colonna 4, chiesto a rimborso. Si ricorda che, ovviamente, non può essere richiesta a rimborso la parte di credito indicata nella precedente colonna 5.

5) Nei rigi da **SX5 a SX34**, per ciascuno degli enti indicati, deve essere esposta la quota di propria competenza, avendo cura che la somma degli importi indicata dai rigi SX5 a SX34, per ciascuna colonna corrisponda alle totalizzazioni evidenziate ai punti da 1 a 6 del rigo SX4.

I rigi da SX5 a SX34 non devono essere compilati:

- dal sostituto d'imposta che non ha effettuato compensazioni ai sensi del citato articolo 1 del DPR 445/1997 come modificato dal DPR 542/1999;
- dal sostituto d'imposta che nel 2004 ha effettuato compensazioni, ai sensi dell'articolo 1 del DPR n. 445 del 1997, esclusivamente nell'ambito dei medesimi enti destinatari del tributo, purchè non risultino crediti residui (da utilizzare in compensazione o da chiedere a rimborso) verso enti diversi dall'Erario;
- dal sostituto che abbia operato nel 2004 compensazioni di addizionale comunale nell'ambito del medesimo raggruppamento, da intendersi all'interno dello stesso "codice ente locale" utilizzato o da utilizzarsi ai fini del versamento del tributo comunale tramite il modello F24. Si ricorda che, relativamente all'addizionale comunale, il sostituto d'imposta, oltre al codice tributo (3816 o 3818), è tenuto ad evidenziare nella sezione 4 del modello F24 anche uno dei seguenti codici "ente locale" destinatari del versamento:
 - 03 per i comuni della provincia autonoma di Bolzano;
 - 07 per i comuni della regione Friuli Venezia Giulia;
 - 18 per i comuni della provincia autonoma di Trento;
 - 20 per i comuni della regione Valle d'Aosta;
 - 99 per i restanti comuni.

Pertanto la compilazione dei rigi da SX5 a SX34 del quadro SX non risulta prevista ove il sostituto abbia effettuato compensazioni fra crediti e debiti di addizionale comunale anche di competenza di comuni diversi purchè nell'ambito di uno stesso codice ente locale (ad esempio, il "99") e all'ulteriore condizione che non residuino crediti di ritenuta verso enti diversi dall'Erario.

Al contrario la compilazione dei rigi da SX5 a SX34 del quadro SX è obbligatoria per il sostituto che:

- * nel corso del 2004 ha effettuato compensazioni ai sensi del citato art. 1 del DPR n. 445/97 tra enti impositori diversi;
- * risulti a credito verso enti diversi dall'erario.

6) Il rigo SX35 "Regioni a statuto speciale" non interessa le aziende associate.

7) La sezione "Riepilogo del credito da utilizzare in compensazione" è di nuova istituzione. Deve essere compilata se nel rigo SX4, colonna 5 è esposto un credito da utilizzare in compensazione.

E' prevista per distinguere il suddetto credito in relazione alle diverse cause che l'hanno generato.

Nel rigo **SX36, colonna 2** indicare la quota del credito di cui al rigo SX4, colonna 5, da utilizzare in compensazione, scaturita da ritenute su redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati nonché dall'assistenza fiscale prestata al lordo del credito ceduto (**rigo SX36, colonna 1**) per la compensazione dell'IRES dovuta dalla società consolidante per effetto della tassazione di gruppo.

Il credito residuo (SX36 colonna 2 – SX36 colonna 1) dovrà essere utilizzato, nel caso di compensazione tramite modello F24, con il codice tributo 6781.

Qualora il sostituto opti, nel periodo d'imposta successivo, per la trasmissione separata unitamente al frontespizio delle Comunicazioni dei dati certificazioni lavoro dipendente e dei relativi prospetti ST ed SX, per effettuare compensazioni "interne" con i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati potrà utilizzare esclusivamente tale credito residuo.

Nel rigo **SX37, colonna 2** indicare la quota del credito di cui al rigo SX4, colonna 5, da utilizzare in compensazione, scaturita da ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi al lordo del credito ceduto (**rigo SX37, colonna 1**) per la compensazione dell'IRES dovuta dalla società consolidante per effetto della tassazione di gruppo.

Il credito residuo (SX37 colonna 2 – SX37 colonna 1) dovrà essere utilizzato, nel caso di compensazione tramite modello F24, con il codice tributo 6782.

Qualora il sostituto opti, nel periodo d'imposta successivo, per la trasmissione separata unitamente al frontespizio delle Comunicazioni dei dati certificazioni lavoro autonomo e dei relativi prospetti ST ed SX, per effettuare compensazioni "interne" con i versamenti attinenti ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi potrà utilizzare esclusivamente tale credito residuo.

Nel rigo **SX38, colonna 2**, presente solo sul 770 ordinario, indicare la quota del credito di cui al rigo SX4, colonna 5, da utilizzare in compensazione, scaturita da ritenute su redditi di capitale al lordo del credito ceduto (**rigo SX38, colonna 1**) per la compensazione dell'IRES dovuta dalla società consolidante per effetto della tassazione di gruppo.

Il credito residuo (SX38 colonna 2 – SX38 colonna 1) dovrà essere utilizzato, nel caso di compensazione tramite modello F24, con il codice tributo 6783.

Qualora il sostituto opti, nel periodo d'imposta successivo, per la trasmissione separata del modello 770 ordinario e dei relativi quadri ST ed SX, per effettuare compensazioni "interne" con i versamenti attinenti ai redditi di capitale potrà utilizzare esclusivamente tale credito residuo.

Si forniscono i seguenti esempi di compilazione:

- 1) Un sostituto d'imposta nel mese di Luglio 2004 opera ritenute su redditi di lavoro dipendente per 100 euro, da versare con il codice tributo 1001. Per errore, il 7 Agosto 2004, versa 120 euro invece di 100 euro. Nel mese di Agosto trattiene addizionale regionale della regione Lazio per 30 euro. Nel mese di Settembre, il giorno 3, utilizza l'eccedenza di versamento di 20 euro (codice tributo 1001) per ridurre in compensazione verticale il versamento della predetta addizionale, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 10 Novembre 1997 n. 445. Nell'esempio prospettato bisognerà compilare i quadri ST e SX nel seguente modo:

Quadro ST

Per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente:

- punto 1, 07/2004;
- punto 2, 100 euro;
- punto 5, 120 euro;
- punto 9, 1001;

- punto 12, 07/08/2004.

Per il versamento di addizionale regionale:

- punto 1, 08/2004;
- punto 2, 30 euro;
- punto 3, 20 euro;
- punto 5, 10 euro;
- punto 9, 3802;
- punto 11, 08;
- punto 12, 02/09/2004.

Quadro SX

- rigo SX4, colonna 3, 20 euro;
- rigo SX4, colonna 4, 20 euro;
- rigo SX5 (Erario), colonna 3, 20 euro (in quanto l'Erario risulta debitore);
- rigo SX13 (Lazio), colonna 4, 20 euro (in quanto la regione Lazio risulta creditrice).

2) Un sostituto d'imposta nel mese di Luglio 2004 opera ritenute di addizionale regionale della regione Campania per 100 euro, da versare con il codice tributo 3802. Utilizza tali trattenute per un importo di 40 euro per rimborsare IRPEF a credito derivante da assistenza fiscale nel mese di Luglio. Effettua il versamento delle ritenute in data 5 Agosto 2004. Nell'esempio prospettato bisognerà compilare i quadri ST e SX nel seguente modo:

Quadro ST

- punto 1, 07/2004;
- punto 2, 100 euro;
- punto 3, 40 euro;
- punto 5, 60 euro;
- punto 9, 3802;
- punto 11, 05;
- punto 12, 05/08/2003.

Quadro SX

- rigo SX4, colonna 3, 40 euro;
- rigo SX4, colonna 4, 40 euro;
- rigo SX5 (Erario), colonna 3, 40 euro (in quanto l'Erario risulta debitore);
- rigo SX10 (regione Campania), colonna 4, 40 euro (in quanto la regione Campania risulta creditrice).

Nel rigo SX1, colonna 2, dovrà essere indicato l'importo di 40 euro.